

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

181ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 1980

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente OSSICINI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Variazioni nella composizione . . . pag. 9821

CONGEDI 9821

CONVALIDA DI ELEZIONI A SENATORE 9853

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 9821

Annunzio di presentazione e richiesta di
dichiarazione d'urgenza per il disegno di
legge n. 1162 9821

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti 9823

Autorizzazione alla relazione orale per il
disegno di legge n. 706:

PRESIDENTE 9853

DAMAGIO (DC) 9853

Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante 9822

Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante di disegno di legge già de-
ferito alla stessa Commissione in sede re-
ferente 9823

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 9822

Presentazione di relazione 9823

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 9821

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni Pag. 9854

Ritiro 9857

Svolgimento:

PRESIDENTE 9824 e *passim*

* BOGI, sottosegretario di Stato per le poste
e le telecomunicazioni 9844, 9850

COCO (DC) 9841

FERRARA Maurizio (PCI) 9846

JERVOLINO RUSSO Rosa (DC) 9827, 9835

MANCINO (DC) 9852

SAPORITO (DC) 9852

SPADACCIA (Misto-PR) 9833, 9842, 9848

SPINELLI, sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia 9836

TEDESCO TATÒ Giglia (PCI) 9825, 9834

VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il
tesoro 9831

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1980 9857

PER LA MORTE DEL SENATORE LUIGI CARRARO, VICE PRESIDENTE DEL SE- NATO

PRESIDENTE 9824

PETIZIONI

Annunzio 9823

PROCLAMAZIONE DI SENATORE 9853

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Bonifacio per giorni 4.

Annuncio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, il senatore Giacometti in sostituzione del senatore Rebecchini.

Annuncio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. In data 10 novembre 1980, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1810 — « Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza » (1165) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annuncio di presentazione di disegno di legge e di richiesta di dichiarazione d'urgenza

PRESIDENTE. In data 7 novembre 1980 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Revisione delle aliquote in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e proroga delle agevolazioni tributarie » (1162).

Il Governo ha chiesto, per il suddetto disegno di legge, la dichiarazione d'urgenza.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 77 del Regolamento, tale richiesta sarà discussa all'inizio della prossima seduta.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. In data 10 novembre 1980, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogotà il 21 dicembre 1979 con Scambio di Note » (1163);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 con Protocollo aggiuntivo e Scambio

di note firmati a Roma il 31 gennaio 1979 » (1164).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dei trasporti:

« Particolari indennità in favore di talune categorie di personale dipendente dalla Direzione generale dell'aviazione civile » (1167).

FASSINO. — « Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (1166).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari eritrei, somali e libici » (1135), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. In data 10 novembre 1980, il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. — « Norme per il trasferimento alle regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso » (1036), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª e della 12ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

VENTURI. — « Estensione del penultimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale della carriera di concetto ordinaria dei ruoli statali » (1143), previo parere della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979 » (1081), previ pareri della 6ª e della 8ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Provvedimenti straordinari per le attività teatrali di prosa » (1136), previo parere della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

GRAZIOLI ed altri. — « Riordinamento della disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private » (1090), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 12ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ed 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

ROMEI ed altri. — « Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base degli arti-

coli 20, 21, 22 e 23 dei decreti-legge 15 febbraio 1980, n. 27, e 7 maggio 1980, n. 167, recanti interventi urgenti per l'editoria » (1147), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

PRESIDENTE. Su richiesta della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

« Vendita a peso netto delle merci » (763).

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il senatore Pacini ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: LIBERTINI ed altri. — « Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi » (159); deputati PANI ed altri. — « Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi » (1028).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute del 6 novembre 1980, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

TERRACINI ed altri. — « Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex depor-

tati nei campi di sterminio nazisti K.Z. » (192-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

TERRACINI ed altri. — « Perequazioni delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali » (576);

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo per la partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per l'anno 1979 » (265-B) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Proroga al 30 dicembre 1981 delle funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'attuazione degli Accordi di Osimo nonchè della relativa segreteria » (1048) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di petizioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

FILETTI, segretario:

Il signor Ianni Carmelo, da Messina, chiede un provvedimento legislativo per il miglioramento delle provvidenze in favore delle vedove e degli orfani di guerra. (*Petizione n. 72*)

Il signor Cangelosi Cosmo, da S. Giuseppe Jato (Palermo), espone la comune necessità di una migliore ricezione delle trasmissioni radiotelevisive messe in onda dalla RAI in talune zone del territorio nazionale. (*Petizione n. 73*)

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

**Per la morte del senatore Luigi Carraro,
Vice Presidente del Senato**

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, come loro sanno, sabato 8 novembre si è spento a Padova il senatore Luigi Carraro, Vice Presidente Vicario del Senato.

Il Presidente Fanfani, non appena appresa la dolorosa notizia, ha inviato alla famiglia del senatore Carraro un messaggio a testimonianza del cordoglio di tutta l'Assemblea e suo personale.

Nella giornata di ieri, il Presidente del Senato ha preso parte — unitamente al senatore questore Miana, alle rappresentanze della Camera dei deputati, del Governo e della Corte costituzionale e a numerosi senatori e deputati — alle solenni esequie che si sono svolte a Padova.

Nel rinnovare i sentimenti di cordoglio del Senato per la scomparsa del collega Carraro, informo che Egli verrà commemorato dal Presidente Fanfani all'inizio della seduta di giovedì 20 novembre, alle ore 17.

In segno di lutto, sospendo la seduta per 15 minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,20*).

**Svolgimento di interpellanze
e di interrogazioni**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Avverto che, dopo la diramazione dell'ordine del giorno, sono pervenute alla Presidenza le interrogazioni 3-00937, 3-00938 e 3-00939, presentate dai senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, che, essendo connesse con le interpellanze o con interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, saranno svolte nel corso della seduta.

Comunico inoltre che l'interrogazione 3-00872 del senatore Carlassara e di altri senatori e l'interrogazione 3-00898 del senatore Jervolino Russo Rosa e di altri sena-

tori saranno svolte in altra seduta a causa dell'assenza sia del Ministro che del Sottosegretario per la sanità, trattenuti da inderogabili impegni del loro Dicastero.

Saranno svolte congiuntamente per prime le interpellanze 2-00155 e 2-00158 nonché l'interrogazione 3-00938, tutte concernenti lo stesso argomento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

TEDESCO TATÒ Giglia, **BONIVER PINI** Margherita. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Vista la circolare n. 1274 del 7 marzo 1980, diramata dal Ministero del tesoro in attuazione della legge 1° agosto 1978, n. 436, integrativa delle disposizioni in materia di scioglimento del matrimonio per quanto concerne la tutela pensionistica del coniuge divorziato;

constatato che tale circolare, peraltro tardivamente emanata, contiene un'interpretazione della legge stessa che ne stravolge la lettera e lo spirito, in quanto trasforma il diritto ad una quota della pensione e degli altri assegni in diritto ad un assegno a carico della pensione;

considerato che l'articolo 2 della legge in questione parla esplicitamente di quota di pensione, con quanto ne deriva a tutela del coniuge beneficiario,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali decisioni intenda assumere il Governo per rimuovere tale orientamento e garantire la corretta applicazione della legge, consentendo così anche di superare le incresciose situazioni che già tale circolare ha determinato e che hanno suscitato le legittime proteste delle interessate.

(2-00155)

JERVOLINO RUSSO Rosa, **SAPORITO**, **FIMOGNARI**, **COSTA**, **D'AGOSTINI**, **DELLA PORTA**. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che soltanto dopo 21 mesi dall'entrata in vigore delle norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, introdotte con la legge 2 agosto 1978, numero 436, il suo Ministero, con la circolare del 7 marzo 1980, n. 705833, ha provveduto

ad affrontare i problemi sorti in ordine all'applicazione dell'articolo 2 della legge numero 436 del 1978, e in particolare circa la configurabilità o meno del trattamento conferito al coniuge divorziato quale pensione di reversibilità;

rilevato che, secondo tale circolare, la locuzione « pensioni ed assegni » di cui all'articolo 2 della legge n. 436 del 1978, deve intendersi usata nel testo legislativo soltanto quale parametro di riferimento per la commisurazione dell'assegno periodico da corrispondere al coniuge divorziato, in quanto mancherebbero i presupposti soggettivi ed oggettivi per qualificare come pensione di reversibilità tale trattamento secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

constatato che la norma in esame, al secondo comma, testualmente dispone che « se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 (legge n. 898 del 1970) muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

considerato che lo stesso articolo 2 della legge n. 436 del 1978, al quarto comma, ribadisce il contenuto del secondo comma riportato, disponendo che « se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 (legge n. 898 del 1970) muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione o degli altri assegni a questo spettanti può essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze »;

preso atto che l'interpretazione restrittiva della norma proposta dalla circolare nu-

mero 705833 del 7 marzo 1980 non corrisponde nè alla lettera nè allo spirito della legge in quanto l'articolo 2 ha provveduto a colmare la lacuna riscontrabile nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, proprio in ordine alla tutela del coniuge divorziato a seguito del venir meno dell'assegno di mantenimento,

gli interpellanti chiedono al Ministro di disporre il ritiro della circolare n. 705833 del 1980 e l'emanazione di un'altra circolare che riconosca, in conformità della disposizione di legge, la natura di pensione di reversibilità alla pensione ed agli assegni corrisposti dal tribunale in applicazione dell'articolo 2 della legge n. 436 del 1978, e, sulla base di tale natura, la rivalutazione periodica della somma corrisposta in dipendenza dell'aggancio alla dinamica salariale dei trattamenti pensionistici e la corresponsione della tredicesima mensilità.

(2 - 00158)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga — di fronte alla circolare n. 705833 del 7 marzo 1980, diramata dal suo Ministero in attuazione ed interpretazione della legge 1° agosto 1978, n. 436, ed alle ulteriori difficoltà e perplessità suscitate da tale interpretazione — che la legge 1° agosto 1978, n. 436, abbia determinato, anzichè un chiarimento ed una semplificazione della questione che ne è oggetto, un ulteriore motivo di incertezza interpretativa, così come era stato pronosticato dai deputati radicali con il voto contrario espresso contro tale legge nella scorsa legislatura.

(3 - 00938)

TEDESCO TATÒ GIGLIA.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA.
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'interpellanza che congiuntamente alla collega Boniver abbiamo presentato nel maggio scorso, e a cui finalmente riceviamo risposta (che ci augu-

riamo sia meno deludente di quella avutasi sulla stessa materia nell'altro ramo del Parlamento), intende richiamare, e con vigore, l'attenzione del Governo sulla evidente, stridente contraddizione esistente tra l'interpretazione data dal Ministero del tesoro e la legge 1° agosto 1978, n. 436. Era obiettivo di quella legge integrare o, meglio, rendere più certi i diritti del coniuge divorziato in materia previdenziale. Dico rendere più certi poichè — come efficacemente argomentò in quest'Aula il collega senatore Bonifacio, allora ministro di grazia e giustizia, quando discutemmo la legge — in realtà sarebbe stato possibile risolvere per via interpretativa l'ipotesi che la legge del 1970 non menzionava esplicitamente, vale a dire quella della titolarità di una quota o dell'intera reversibilità, nel caso che il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico morisse senza essere passato a nuove nozze.

Se pure il problema avrebbe potuto essere risolto anche senza integrare la legge del 1970, pur tuttavia ritenemmo tutti di comune accordo, all'unanimità, in questa Aula (dove, su iniziativa della collega Caretoni, il problema venne prima sollevato), di addivinare a norme integrative al fine di fugare ogni dubbio.

Per questo mi consenta il collega Spadaccia, autore di una interrogazione in cui si dice che con questa legge avremmo complicato le cose, di rilevare che non può farsi carico alla legge 1° agosto 1978 delle stravolgenti interpretazioni che in sede ministeriale ne sono state date. In realtà, poichè per via interpretativa e giurisprudenziale non è stato uniformemente ed efficacemente risolto il problema di garantire in ogni caso la possibilità di ottenere l'assegnazione in tutto o in parte della pensione di reversibilità, ritenemmo opportune quelle norme integrative. Ma che cosa è accaduto, onorevole Sottosegretario, con la circolare 1274 del 7 marzo 1980? Voglio, peraltro, rilevare che erano passati ormai quasi due anni dall'emanazione della legge. Ebbene, questa circolare, che nel suo titolo è attuativa, per quanto riguarda l'amministrazione dello Stato, dell'articolo 2 della legge n. 436, in real-

tà ha dato corso ad una interpretazione amministrativa talmente restrittiva da ridurre la portata non solo della legge 1° agosto 1978, ma dello stesso articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, istitutiva dello scioglimento del matrimonio. Infatti, che cosa sostiene la circolare oggetto del nostro esame o, meglio, della nostra censura? Secondo questa circolare, non può qualificarsi come pensione di reversibilità la quota della pensione e degli altri assegni che sarebbero spettati all'obbligato secondo la legge. La circolare sostiene che il legislatore non avrebbe voluto creare un nuovo titolare di reversibilità, ma solo garantire una assistenza. È un curioso modo di affrontare i problemi, perchè in realtà si tratta di una legge non assistenziale, ma regolatrice di obbligazioni derivanti, e per i singoli e per la pubblica amministrazione, dall'applicazione delle norme sullo scioglimento del matrimonio.

Ne consegue — e anche questo mi sembra alquanto singolare — che, sempre secondo la circolare, il legislatore, dove ha parlato di pensione e di altri assegni, avrebbe invece voluto intendere un'altra cosa; cioè avrebbe usato la locuzione « pensione ed altri assegni » solo come parametro di riferimento per la corresponsione di un assegno periodico a carico della pensione.

Da questo è derivata non solo una delicata questione di principio, ma un danno concreto per gli interessati (per la maggior parte dei casi, le interessate). Come conseguenza diretta dell'interpretazione del Tesoro, non si considera che spettino gli assegni accessori (cioè l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima); almeno questo aspetto la stessa amministrazione del tesoro può considerarlo superato, dato che una recente sentenza della Cassazione prescrive che questi assegni accessori fanno parte integrante della pensione. Peraltro la legge non parla solo di pensione di reversibilità, ma di altri assegni. In pari tempo (altro danno diretto) questa interpretazione porta con sè l'esclusione della rivalutazione periodica; ne deriva che secondo la circolare ogni eventuale modifica della prestazione previdenziale, quindi anche la considerazione della rivalutazione periodi-

ca, presupporrebbe un nuovo provvedimento del giudice.

Così non solo si stravolge il senso e la lettera di una legge, ma si vuole anche preconstituire e generalizzare una interpretazione giurisprudenziale, il che mi sembra sostanzialmente contrario a quella valutazione di equità che la legge ha voluto lasciare al giudice, in quanto si determina di fatto una imposizione di criterio al giudice nell'assumere la sua decisione.

Voglio ricordare — e mi sembra che basterebbe questo a fugare ogni dubbio circa l'interpretazione — che la legge del 1978, laddove intendeva riferirsi ad assegno periodico, così come avvenuto all'articolo 3, lo ha fatto espressamente. Non è un caso che all'articolo 2 si parla di quota di pensione e di altri assegni ed all'articolo 3 si parla di assegno periodico a carico dell'eredità: cioè diversa è la natura delle due norme, dunque diverse ne sono le conseguenze.

L'articolo 2, come è noto, in materia di reversibilità dice testualmente: « La pensione e gli altri assegni possono essere attribuiti in tutto o in parte all'ex coniuge ». Se vi è un altro coniuge superstite, si parla di quota di pensione o di altri assegni; ma sempre con riferimento alla reversibilità, cioè con un aggancio preciso alla condizione pensionistica.

Nella circolare si obietta che ciò sarebbe in contrasto con il testo unico in materia previdenziale. È fuor di dubbio che già la legge del 1970 e più minuziosamente la legge integrativa del 1978 hanno carattere innovativo rispetto alla legislazione pensionistica. Questa era esattamente l'intenzione del legislatore. Del resto, nel momento in cui nella nostra legislazione è stato introdotto un istituto quale lo scioglimento del matrimonio, era evidente che, per il suo carattere innovativo, questo imponesse anche la ricomposizione di una serie di norme, tra cui quelle in materia pensionistica. È questo, appunto, che il legislatore ha inteso fare.

Per negare che si tratti di una innovazione la circolare afferma che la locuzione « pensioni ed altri assegni » debba intendersi come un mero parametro, ma, guardando alla dizione esatta della legge, non possono esservi dubbi sul fatto che così non è.

Il testo definitivo della legge 1° agosto 1978 è parzialmente diverso da quello che elaborammo qui al Senato. Infatti alla Camera sono state introdotte determinate modificazioni (un giudizio su queste modificazioni personalmente ho avuto modo di esprimerlo in più occasioni; comunque, ho molti dubbi sulla loro opportunità); sta di fatto, tuttavia, che tali modificazioni — e ne è testimonianza il dibattito avvenuto alla Commissione giustizia della Camera — non riguardano la natura di questo istituto, cioè della quota di reversibilità e degli altri assegni (questa dizione non è stata minimamente toccata nella parziale riforma del testo avvenuto alla Camera), ma soltanto il fatto che, mentre nella dizione originaria, nel caso di assenza di altro coniuge superstite, vi era un automatismo nell'assegnazione della pensione, alla Camera si è ritenuto opportuno introdurre una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Dunque l'orientamento assunto dall'amministrazione del tesoro non può essere considerato corrispondente alla legge. È per questo che noi chiediamo una modifica radicale di atteggiamento da parte del Governo in questa materia. Mi auguro che quanto ci dirà l'onorevole Sottosegretario apra sollecitamente la strada a questa revisione.

JERVOLINO RUSSO ROSA.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO ROSA.
Onorevoli colleghi, la legge n. 898 del 1970, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, così come è stato sottolineato dal Gruppo della Democrazia cristiana più volte, sia in sede di discussione, sia in sede di dichiarazioni di voto finali, veramente poco o per nulla si è fatta carico dei problemi e della difesa dei figli minori e dei coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di divorzio.

Si sono poi presentati notevoli problemi soprattutto in sede di prima applicazione della legge.

I coniugi divorziati, infatti, soprattutto quando si è trattato di donne ormai anziane, sono stati posti spesso in una situazione di gravissima difficoltà, anche perchè avevano contratto matrimonio vigente il vecchio testo dell'articolo 149 del codice civile, cioè in regime di piena indissolubilità, regime che — come è stato rilevato anche da una sentenza della suprema Corte del 1974 — appariva, all'epoca del matrimonio di molti, ben difficilmente reversibile.

Questa situazione di diritto, nonchè la cultura e il costume degli anni scorsi che di fatto vedevano la donna meno di oggi impegnata in lavori extra-domestici retribuiti ed in larga misura dedita esclusivamente alle cure della casa e dei figli, ha fatto in modo che vi siano ancora oggi molte donne prive di redditi propri ed economicamente dipendenti in modo unico ed esclusivo dal reddito del coniuge. Qui va chiarita una cosa: noi neghiamo nel modo più deciso un concetto di matrimonio visto come sistemazione sociale o, a maggior ragione, come sistemazione economica e riteniamo invece che il matrimonio debba essere, in conformità con le scelte fatte dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, un istituto basato su una comunità di vita e di affetti; ciò nonostante, non si può non tener conto di una realtà che vede in molte famiglie, soprattutto di fronte a coniugi non più giovani, una dipendenza assoluta, per esempio, della moglie casalinga dal coniuge lavoratore. In questo caso, il sopravvenire del divorzio — e del particolare tipo di divorzio che abbiamo nella nostra legislazione, del tutto automatico e che prescinde dalla convergente volontà di ambedue i coniugi — crea a volte dei problemi di vera e propria sopravvivenza per il coniuge, quasi sempre la donna (ma non necessariamente), privo di reddito proprio.

Va notato che la legge n. 898 del 1970 è tra l'altro priva di norme transitorie, che sarebbero forse state opportune per distinguere il trattamento economico riservato ai coniugi che hanno contratto matrimonio in regime di indissolubilità, quando vi era cioè una garanzia di stabilità del vincolo e quindi degli effetti civili, compresi quelli econo-

mici, del vincolo stesso, dal trattamento economico riservato ai coniugi sposatisi successivamente all'entrata in vigore della legge del 1970 e quindi con la piena consapevolezza di contrarre un vincolo dissolubile e con la possibilità di prevedere le eventuali future difficoltà anche economiche e conseguentemente di premunirsi e di impostare delle scelte di vita tenendo conto di esse. A ciò va aggiunto — rilievo di non secondaria importanza — che la stessa comunione degli utili e degli acquisti, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia, dà ai coniugi sposatisi di recente una tutela economica della quale sono prive le coppie sposatesi e divorziate vigente il codice del 1942. Un trattamento differenziato di queste due ipotesi, lungi dall'essere una violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ne avrebbe forse costituito una realizzazione: infatti, come è stato rilevato fin dall'inizio dalla Corte costituzionale — penso alla sentenza n. 1, del 1956 — il principio di uguaglianza non impedisce, anzi postula che situazioni diverse siano dal legislatore trattate in modo diverso. Il Parlamento però non ritenne di percorrere questa via e la legge n. 898 del 1970 è priva di norme transitorie.

Dei problemi del coniuge divorziato (l'ha ricordato prima la senatrice Tedesco) economicamente più debole, la legge del 1970 si fa carico solo agli articoli 5 e 9, relativi rispettivamente all'assegno periodico e alla possibilità del tribunale, in caso di morte dell'obbligato, di disporre che una quota della pensione o degli altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di divorzio.

È stato già prima ricordato che, per rendere più esplicita, più chiara e completa la norma dell'articolo 9 della legge 898, è stata approvata la legge 436 del 1978, rispetto alla quale la circolare del Ministero del tesoro doveva porsi in uno stile di attuazione, stile contraddetto in quanto essa finisce con l'arrivare a soluzioni divergenti rispetto a quelle volute dal legislatore.

È stato anche ricordato che il Senato in prima lettura aveva approvato un testo, successivamente modificato dalla Camera, che

prevedeva chiaramente per il coniuge divorziato superstite il diritto automatico alla reversibilità della pensione dell'ex coniuge. Cito questo particolare non per preziosità, ma per ricordare — cosa del resto pacifica — che l'intento del legislatore del 1978 era di favorire, non certo di ostacolare, il coniuge economicamente più debole nei cui confronti fosse stata pronunciata sentenza di divorzio.

Del resto un esame degli altri articoli della legge n. 436 dà chiaramente prova di questa volontà del legislatore. Basta guardare, per esempio, l'articolo 1, il quale attribuisce — ricordiamoci che siamo nell'agosto del 1978, quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 833 di riforma sanitaria e che allora il problema era incidente — l'assistenza sanitaria al coniuge divorziato che ne sia privo. È opportuno ricordare inoltre l'articolo 3 della legge n. 436, il quale prevede che a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro, a norma dell'articolo 5 della legge n. 898, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, possa attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità.

Ebbene, di fronte a questa nuova legge del 1978, la circolare applicativa del Ministero del tesoro, che si è fatta aspettare due anni, agisce con un *animus* diverso, un *animus* sostanzialmente *nocendi* nei confronti del coniuge divorziato economicamente più debole.

Infatti, nell'affrontare i problemi connessi con l'applicazione di quella che è la norma chiave della legge n. 436, l'articolo 2, il Ministero sostiene che la locuzione « pensione e altri assegni », contenuta nell'articolo 2 della legge stessa, debba intendersi usata nel testo legislativo soltanto quale mero parametro di riferimento per la commisurazione dell'assegno periodico da corrispondere al coniuge divorziato.

A tale proposito va rilevato (se non si vuole ammettere ufficialmente una completa atecnicità della terminologia del legislatore, cosa gravissima in sè e gravissima anche per le conseguenze che verrebbe a portare dal punto di vista della certezza del

diritto) che nè l'articolo 2 della legge n. 436, nè l'articolo 9 della legge n. 898 si prestano ad alcuna interpretazione restrittiva in quanto i termini « pensione e altri assegni », specificamente ripetutamente citati, possono essere stati adoperati solo nel loro significato specifico e non certo, così come sostiene l'amministrazione del tesoro, come mero parametro di riferimento per la determinazione dell'ammontare di una prestazione economica di natura indefinita corrisposta probabilmente *pietatis causa*.

Quindi va ribadito che non si tratta di un semplice diritto del coniuge divorziato a un assegno a carico della pensione, ma di un diritto alla pensione in senso proprio e specifico.

In contrasto con la tesi sostenuta dal Ministero del tesoro, si può obiettare che la natura di pensione di reversibilità sia pure certamente in casi specifici e in ipotesi eccezionali — ma qui siamo in un caso specifico ed in una ipotesi eccezionale — può sussistere indipendentemente dai requisiti soggettivi più volte richiamati dal Ministero del tesoro, quindi anche indipendentemente dalla permanenza prima della morte del rapporto coniugale venuto meno con la sentenza di divorzio.

Se infatti si considera che, ai sensi del comma quarto dell'articolo 5 della legge numero 898, per la determinazione dell'assegno da corrispondere al coniuge che ha subito il divorzio, il giudice deve tener conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei due coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi, emerge con evidenza che il legislatore ha voluto inequivocabilmente riconoscere una certa ultrattività, quanto meno, degli effetti civili del rapporto coniugale estinto. Del resto ci pare che alla stessa conclusione, cioè a quella del riconoscimento di una certa ultrattività, si può pervenire (anche se la questione è, in questo momento, per l'entrata in vigore della legge n. 833, dal punto di vista pratico, superata) ricordando l'ultimo comma dello stesso articolo 5 che prevedeva, sempre per il coniuge che aveva subito il divorzio e che non usufruiva dell'assistenza sanitaria per

nessun altro titolo, la conservazione del diritto all'assistenza sanitaria nei confronti dell'ente mutualistico da cui era assistito l'altro coniuge.

Riconosciuta quindi questa protrazione degli effetti del rapporto coniugale per il periodo in cui è in vita il coniuge che ha avuto parte attiva nel procedimento di divorzio e rimanendo inalterati i motivi che hanno indotto il legislatore a tale scelta (in particolare il contributo prestato durante il matrimonio da ambedue i coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio), sarebbe illogico e forse anche costituzionalmente illegittimo collegare la durata di questa ultrattività degli effetti del rapporto coniugale estinto al giorno della morte del coniuge che ha voluto il divorzio. In altri termini, poichè il legislatore ha ritenuto di dover valutare l'apporto fornito in costanza di matrimonio al punto da prevedere la corresponsione di un assegno periodico successivamente alla data della cessazione degli effetti civili dello stesso e poichè ha ritenuto di dover corrispondere al coniuge superstite divorziato, come dice specificatamente la legge, la pensione e gli altri assegni anche dopo la morte di colui che aveva voluto il divorzio, la pensione corrisposta al coniuge superstite divorziato trova certamente origine nel rapporto coniugale e come tale può configurarsi anche come pensione di reversibilità.

Del resto, andando a spulciare i precedenti legislativi e pur tenendo conto della diversità della fattispecie, troviamo qualche cosa di interessante in quanto questa conclusione trova una indiretta conferma in un'altra ipotesi di corresponsione di trattamenti pensionistici di reversibilità addirittura indipendentemente dall'esistenza di un rapporto coniugale in atto o anteriore. Mi riferisco in particolare al terzo e al quarto comma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, così come modificati dalla legge 1240 del 1961. Ebbene, ai sensi di questa norma, sebbene ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata addirittura come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matri-

monio per la morte del militare o del civile avvenuta a causa della guerra, entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio. La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta trascorso il termine anzidetto, ma durante lo stato di guerra e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti.

È evidente che la differenza tra le due ipotesi è lampante, enorme. Però, se il legislatore ha ritenuto addirittura di poter equiparare al coniuge persone che solo potenzialmente lo erano, a maggior ragione sembra fondata l'interpretazione che noi sosteniamo dell'articolo 2 della legge n. 436, secondo cui si può attribuire la natura di pensione di reversibilità alla pensione corrisposta al soggetto che di fatto e di diritto è stato legato con un rapporto coniugale al pensionato e che in vita ha anche contribuito alla conduzione familiare ed alla determinazione del patrimonio comune.

Ciò premesso, va rilevato che risultano del tutto inaccettabili le interpretazioni restrittive impartite dal Ministero del tesoro. Infatti — ne rileviamo solo qualcuna — il Ministero del tesoro, ad esempio, sostiene che il beneficio concesso al coniuge divorziato dall'articolo 2 della legge n. 436 non possa subire rivalutazioni in dipendenza dell'aggancio alla dinamica dei trattamenti pensionistici o di eventuali riliquidazioni della pensione diretta, salvo che l'adeguamento non sia stato espressamente stabilito dal giudice in sede di provvedimento di assegnazione. Ora la gravità di questa direttiva è lampante. Infatti, questa interpretazione della 436, soprattutto in un periodo, come l'attuale, di accentuata svalutazione, rischia di vanificare completamente, in pratica, i benefici che la legge stessa ha inteso concedere al coniuge divorziato economicamente più debole.

Infatti è intuitivo che se quest'ultimo, di fronte ad ogni aumento della pensione, deve rivolgersi al giudice per ottenere la rivalutazione, rischia di perdere, in termini di tempo ed in termini di spese giudiziali, molto

di più di quanto riuscirà ad avere in termini di rivalutazione.

Del resto, sul piano strettamente giuridico, si ritiene del tutto ineccepibile e scontato il rilievo del Ministero, cioè che il provvedimento amministrativo di erogazione rivesta carattere di mero atto esecutivo del provvedimento adottato dal tribunale. Ma ciò premesso e tenuto conto del punto fermo che sosteniamo — cioè che di diritto a pensione si tratta — nulla osta alla perequazione automatica. Infatti proprio se si dà alla disposizione di cui all'articolo 2 della 436 il significato proprio, cioè quello di riconoscimento di diritto a pensione, risulta conseguente che, variando l'ammontare della pensione, vari automaticamente e logicamente, sempre rimanendo nell'ambito del provvedimento di attuazione, il *quantum* attribuito al coniuge divorziato.

Le ulteriori e scarsamente motivate interpretazioni restrittive della legge 436 date dal Ministero del tesoro riguardano, per esempio, l'esclusione dagli « altri assegni » che, in base dell'articolo 2 della 436, possono, in tutto o in parte, essere attribuiti al coniuge divorziato, dell'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 324 del 1959. Riguardano altresì — cosa pure estremamente grave — l'esclusione della corresponsione al coniuge divorziato della tredicesima mensilità sulla pensione.

Ora quest'ultima esclusione, per esempio, è veramente incomprensibile, visto che ad essa non si fa mai riferimento nè nell'articolo 9 della 898, nè nell'articolo 2 della 436. Al contrario, anzi, come ho già prima rilevato, l'articolo 2 parla sempre di pensione, oltrechè di altri assegni da attribuire in tutto o in parte al coniuge divorziato più debole.

A questo punto viene da domandarsi: forse che per il Ministero del tesoro la tredicesima non è parte integrante della pensione? E se è parte integrante della pensione attribuita al coniuge divorziato, ex articolo 2 della 436, in base a quale logica viene invece ad essere negata dalla circolare?

L'insieme di questi rilievi — ce ne sarebbero molti altri anche sul piano delle procedure — porta alla conclusione che la cir-

colare del Ministero del tesoro non solo è tardiva (due anni, per chi aspetta il riconoscimento di un proprio diritto e la corresponsione concreta di un assegno, sono lunghissimi) e inadeguata rispetto alla legge 436, ma è anche contrastante rispetto alla legge stessa. Per tali motivi ci auguriamo che il Governo voglia qui darci una risposta soddisfacente, che faccia pervenire al ritiro della circolare contestata e alla emanazione di una nuova circolare, rispondente alla lettera e allo spirito della legge 436 e quindi alla volontà espressa dal legislatore.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellanze e alla interrogazione.

V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo questi fuochi di fila degli interpellanti, debbo confessare il mio imbarazzo a rispondere (la mia risposta, come possono notare, non segue la prassi di leggere il testo già predisposto) perchè, in quanto parlamentare, in quanto membro di quest'Assemblea, ho avuto modo di contribuire in modestissima parte alla definizione della legge di cui oggi si chiede l'applicazione in termini diversi dall'interpretazione che ne è stata data dall'amministrazione del tesoro.

Ritengo che dobbiamo distinguere due aspetti: lo spirito della legge e la lettera della legge stessa. E potrebbe essere una esperienza interessante che forse potremmo consigliare a tutti i parlamentari, anche a quelli dell'opposizione, vedere, quando facciamo le leggi, come vengono poi recepite dagli organi che le devono porre in essere; e se qualche volta dipenda dall'amministrazione la cattiva applicazione della legge o se non dipenda forse dal fatto che, come legislatori, non ci preoccupiamo sempre di una dizione che possa essere appunto recepita dall'amministrazione nel senso voluto dal legislatore stesso. Quindi i problemi che si ponevano rispetto a questa legge e che l'amministrazione del tesoro ha risolto, ahimè, con la circolare che qui viene contestata riguardavano e riguardano che cosa vo-

leva dire il legislatore con la locuzione « pensione ed altri assegni » all'articolo 2 della legge n. 436, se con questa impostazione si creava una titolarità nella pensione per il coniuge divorziato e se conseguentemente potesse o meno applicarsi la perequazione automatica alla pensione stessa.

Sono stati sollevati dai due interpellanti due aspetti: il primo riguarda il fatto se al coniuge divorziato spetti, oltre la pensione, l'indennità integrativa speciale e, non la tredicesima mensilità, ma quella parte della tredicesima mensilità che va ad aggiungersi alla pensione. Il problema ha rilevanza con riferimento ai dipendenti pubblici, e non riguarda come dizione, invece, i dipendenti privati per i quali non esiste questa distinzione così netta tra le voci costitutive del trattamento di quiescenza. Per i pubblici dipendenti, infatti, noi abbiamo una parte che è la pensione base, corrispondente grosso modo all'80 per cento della retribuzione, e poi un'indennità integrativa speciale in una misura unica che cioè, anche nel caso di reversibilità, non viene data in misura percentuale come la pensione base, ma viene data integralmente. Per questo si tende a considerarla come qualche cosa di diverso dalla pensione base stessa.

Ricordava poco fa la senatrice Tedesco come una recente sentenza della Corte di cassazione abbia invece voluto chiarire una volta per tutte che anche l'indennità integrativa e la tredicesima mensilità fanno parte integrante della pensione; però questa stessa sentenza della Corte di cassazione consente di considerare come appunto determinate interpretazioni possano scaturire dalla mancanza di univocità nel considerare la voce pensione nella sua integrità. Da ciò deriva l'interpretazione data con la circolare di cui si discute dal Ministero del tesoro, che ha preso in considerazione la sola pensione base.

Il secondo aspetto è se sorga per il coniuge divorziato la titolarità della pensione. A tale proposito mi sia consentito di leggere per precisione il perchè di questa circolare per vedere se le sue motivazioni possono essere rimosse e quindi se mi è possibile dare soddisfazione agli interpellanti nel

senso da loro richiesto. Io ho tentato, dico con molta sincerità, di comprendere perchè l'amministrazione avesse inteso in una maniera diversa, rispetto allo spirito del legislatore, la legge stessa. È comunque fuori discussione l'assoluta buona fede dell'amministrazione, anche nelle motivazioni che hanno portato a tale interpretazione.

In sostanza si è ritenuto che con l'articolo 2 della legge 436 il legislatore non abbia inteso creare un nuovo soggetto di diritto alla pensione di reversibilità (ecco da dove nasce il resto delle conseguenze) ma introdurre uno speciale meccanismo di tutela nei confronti del coniuge divorziato, in posizioni economicamente debole, assicurando quasi una continuità nella corrispondenza dell'assegno periodico cui il dante causa era tenuto mentre era in vita, ai sensi dell'articolo 5 della legge del 1970. La norma in questione si limita a stabilire che il tribunale in caso di morte dell'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico può disporre che la pensione con i relativi assegni o parte di essa può essere attribuita al coniuge divorziato.

Dal dispositivo di tale norma — riferisco sempre sul perchè di tale interpretazione — sembrerebbe emergere la peculiarità di detto trattamento che, oltre ad essere il risultato di un procedimento proposto dinanzi al tribunale su istanza di parte, laddove invece la pensione di reversibilità compete alla vedova *iure proprio*, è attribuito in via discrezionale dal tribunale subordinatamente all'accertamento delle condizioni economiche del coniuge divorziato, laddove invece la pensione viene data nella misura stabilita dalla legge secondo i requisiti che la legge stessa stabilisce. È da qui che è nata quella interpretazione che è stata ricordata e condannata dai due interpellanti e cioè che la espressione « pensione ed altri assegni » viene indicata nella legge come mero parametro di riferimento per la commisurazione dell'assegno periodico da corrispondere al coniuge divorziato.

Con tale interpretazione si era inteso operare nel rispetto dei poteri discrezionali che la legge stessa demanda al giudice in materia senza interferire con le valutazioni del

predetto organo ma limitandosi a garantire l'applicabilità delle decisioni di questo ultimo da parte degli uffici operativi. In sostanza per il caso in cui il giudice esplicitamente riconosca quali sono le parti che vanno inserite in questa pensione e soprattutto stabilisca un adeguamento periodico, la direzione generale del tesoro ha dato istruzioni alle direzioni provinciali del tesoro perchè si adeguino ovviamente alle disposizioni dello stesso magistrato. È chiaro che in questo modo si demanda al giudice l'interpretazione della legge. Questo è forse il problema da riprendere.

Inoltre, al fine di consentire appunto all'autorità giudiziaria di avere un quadro chiaro della situazione, laddove nell'ultimo comma dell'articolo 2 si fa riferimento alla decisione che viene presa in camera di consiglio, sentito anche l'ente erogante, è stato raccomandato alle direzioni provinciali del tesoro di fornire, in qualità di enti erogatori, tutte le notizie delle quali vengono richieste per quanto riguarda l'esposizione analitica delle voci costitutive del trattamento di reversibilità che sarebbe spettato al coniuge superstite e l'esistenza di altri aventi diritto di cui le direzioni stesse fossero a conoscenza.

Onorevoli interpellanti e onorevoli interroganti, ho voluto spiegare come era nata quell'interpretazione e quindi quella circolare, indubbiamente con ritardo; ma questo è dovuto sia ad alcune lentezze che purtroppo spesso siamo costretti a registrare sia alla complessità della questione per la quale si è cercato il parere del Ministero della giustizia, quello dell'Avvocatura generale dello Stato e insieme quello della Ragioneria generale dello Stato e della direzione generale del tesoro: proprio perchè, ripeto, si ponevano dei problemi. Da questo punto di vista, questa è l'interpretazione valida a tutt'oggi come circolare.

Posso assicurare però a questo punto gli onorevoli interroganti e interpellanti che, proprio sulla base dei loro richiami (si dice che le interrogazioni e le interpellanze non servono a nulla: posso oggi smentirlo, anche se non posso dire alla senatrice Jervolino che il Ministero del tesoro ritira

la circolare perchè non siamo a questo punto) e anche sulla base della sentenza della Corte di cassazione che ricordava poco fa la senatrice Tedesco, ho disposto che ci sia un approfondimento del problema. E del resto poichè le interpellanze erano già conosciute da tempo, un piccolo gruppo di lavoro, con la collaborazione del Ministero della giustizia, sta cercando di esaminare tutti gli aspetti per vedere se è possibile modificare la circolare stessa o, se del caso, ove l'amministrazione non lo ritenga opportuno, collaborare con i parlamentari per la stesura di un eventuale disegno di legge di interpretazione autentica, considerato che io condivido pienamente e che pure l'amministrazione condivide quello che è lo spirito della legge. La discussione verte quindi non tanto sullo spirito quanto sul fatto se la lettera della legge consentiva un'interpretazione come quella che è stata data dal Tesoro o una diversa come quella che chiedono gli interpellanti.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Ho chiesto la parola su questo argomento perchè eravamo stati protagonisti della legge del divorzio e siamo poi stati oppositori di questa legge nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati dove solo eravamo rappresentati. Voglio richiamarmi qui a quel dibattito e alle posizioni che nel corso di esso alla Camera assunse il collega Mellini. Dicevamo che da quella legge, in realtà, che nasceva da uno spirito insieme moralistico e assistenzialistico e da esigenze compromissorie, veniva fuori un testo che avrebbe portato ad ingarbugliare il lavoro dei giudici, dei tribunali, senza parametri precisi, e avrebbe dato luogo ad interpretazioni, a cavilli, a situazioni aggrovigliate che sarebbe stato difficile dipanare.

Credo che le interpellanze presentate oggi e la stessa risposta del sottosegretario Velanzetti confermino la giustezza della nostra posizione. Purtroppo noi, spinti da intenti anche giusti, approdiamo a testi legislativi

che sono di una pericolosità eccezionale, perchè danno luogo alla più ampia differenza di interpretazione, creando scompiglio tra gli interessati, perchè sono testi legislativi che sembrano fatti apposta per aumentare la litigiosità, già abbastanza diffusa tra i cittadini italiani, ma anche tra gli operatori, cioè avvocati, giudici e amministratori, come nel caso dei Ministeri del tesoro e di grazia e giustizia.

Credo che il problema prima che nell'interpretazione sia nella legge, perchè mi sembra difficile contestare che si possa arrivare ad un meccanismo di reversibilità così automatico, dopo che la legge ha affidato al tribunale il vaglio della situazione. Ci sarà pure un rapporto tra gli assegni e le situazioni concrete che i tribunali hanno accertato, nonchè la situazione pensionistica. Credo però che questo sia semplicemente una riprova, ad oltre due anni dall'approvazione della legge, della difficoltà, dell'ambivalenza di quel testo legislativo. Le interpretazioni si possono forzare in un senso o nell'altro, ma non possono poi portare a situazioni di rigidità, perchè ci sarà il tribunale che interpreterà in un modo o in un altro e si alimenterà nuova litigiosità. Il problema sarebbe nel porre mano di nuovo al testo legislativo e risolvere la cosa in quella sede.

TEDESCO TATÒ GIGLIA.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA.
Voglio innanzitutto ringraziarla, senatore Venanzetti, per il modo con cui ha voluto rispondere alle questioni che abbiamo posto. Lei stesso sottolineava che vi è una certa innovazione rispetto alla prassi: mi sembra che sia una innovazione positiva, nel senso che lei ha dimostrato di seguire le questioni e le argomentazioni poste, e mi è parso quanto meno dubbioso della correttezza della interpretazione, a differenza del collega Spadaccia che poco fa faceva ricadere puramente e semplicemente sulla legge la responsabilità di quanto sta accadendo, o meglio non accadendo. Infatti la conse-

guenza concreta dei ritardi e delle interpretazioni limitative è che le quote di pensione non vengono ancora erogate.

Datole atto della correttezza e dell'interesse della sua replica, mi consenta tuttavia di non essere soddisfatta di essa. Ritengo che il limite fondamentale resti quello dell'attuazione. Sta di fatto che, se questa legge fosse così scellerata e inapplicabile, non sarebbe applicata in altri settori della nostra vita sociale, mentre lo è, e senza difficoltà. Se vi è una strozzatura, questa è nell'amministrazione dello Stato, proprio in conseguenza della interpretazione data dalla direzione generale del tesoro.

Proprio per questo, senatore Venanzetti, mentre la ringrazio, non solo per il tono e le argomentazioni della risposta, ma anche per la disponibilità dimostrata ad una revisione, permane intatta la mia preoccupazione che riflette anche il pensiero della collega Boniver Pini, la cui assenza è determinata da ragioni di forza maggiore. Ci preoccupa in primo luogo la situazione presente, ci preoccupano i tempi di questo studio e di questa revisione che ella, onorevole Sottosegretario, ci ha preannunciato, e ci preoccupa il taglio complessivo dell'interpretazione che non mi sembra oggetto di svista rispetto alla legge (sono d'accordo con lei, senatore Venanzetti: senza dubbio è stata un'interpretazione accuratamente studiata).

Che cosa ci preoccupa al di là della lettera che abbiamo rifiutato, come dicevo, e delle conseguenze di questa interpretazione? Ebbene ci preoccupa lo spirito che l'anima; poichè non è in discussione, collega Spadaccia, che vi sia un vaglio preventivo del giudice relativamente alla decisione perchè, in ogni caso, l'interessata deve adire il giudice che stabilirà se e quale quota di reversibilità le viene assegnata; la questione riguarda una altra cosa, e cioè la regolamentazione concreta dell'erogazione. Questa è la materia di cui stiamo discutendo. Cioè, ferma restando una decisione del giudice, quando si passa alla fase attuativa di questa decisione, con la circolare si domanda nuovamente al giudice anche l'applicazione della decisione, con conseguenze perverse per quanto riguarda i diritti e le aspettative delle interessate,

creando anche un precedente pericoloso per quanto riguarda la nostra vita amministrativa e la nostra attività giudiziaria. Infatti se per ogni attuazione di diritti riconosciuti per sentenza si dovesse nuovamente rimandare al giudice ogni decisione, credo che non possa sfuggire a noi tutti quali complicazioni ulteriori noi creeremmo sul già tanto complesso ed inceppato meccanismo della nostra giustizia.

Per tutte queste ragioni, senatore Venanzetti, credo sia giusto sottolineare che noi non ci limiteremo ad attendere fiduciosi l'esito di queste ricerche (anche se siamo soddisfatti che il Ministero le stia compiendo), ma continueremo con tenacia in Parlamento non solo ad incalzare il Governo, ma a promuovere ogni opportuna iniziativa; perchè la questione non può davvero ritenersi chiusa con la presa d'atto delle sue dichiarazioni in questa seduta.

J E R V O L I N O R U S S O R O S A .
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J E R V O L I N O R U S S O R O S A .
Desidero anch'io ringraziare il senatore Venanzetti. Innanzitutto dalla sua replica è emerso chiaro l'interesse personale per il problema e la percezione della gravità della questione. Il tema che oggi discutiamo non riguarda eleganze giuridiche o sottigliezze interpretative; si tratta di problemi vitali di cittadini italiani, la cui risoluzione essi attendono da anni. Infatti le basi sono state poste, sia pure in maniera incompleta, nella legge del 1970; poi nel 1978 si è aperta una speranza che si riteneva tale da dare concreta soddisfazione alle esigenze degli interessati i quali hanno dovuto, invece, attendere ancora due anni per arrivare al 1980 ed avere, nel marzo di quest'anno, la delusione della circolare che noi contestiamo.

Prendo volentieri atto del passaggio del Governo da una posizione di pura e semplice riconferma della circolare ad una posizione più problematica. Ringrazio, pertanto, il senatore Venanzetti per la costituzione dell'annunciato gruppo di lavoro per l'approfondimento del problema.

Vorrei, senza ironia, dire che ci auguriamo che l'approfondimento sia rapido. Come sono passati due anni, dal 1978 al 1980, fra la legge e la circolare, non vorremmo che passassero altri due anni, dal 1980 al 1982, per riservarci, magari, nel 1982, qualche altra sgradita sorpresa.

Dico anche che, per quanto mi riguarda, è fuori dubbio la buona fede interpretativa dell'amministrazione del tesoro. Non era quella ad essere messa in discussione; tutta la lettura della circolare rende però abbastanza evidente una estraneità di chi ha interpretato la legge rispetto alla volontà del legislatore, chiaramente espressa e ribadita, senza possibilità di interpretazioni distorte (e qui non sono d'accordo con il collega Spadaccia), nella legge 436.

Pertanto, se un invito può esser fatto a questi esperti che stanno studiando e approfondendo ulteriormente il tema è che il loro approfondimento sia, come è giusto e doveroso per dei funzionari dello Stato, attento ma non burocratico, tale cioè da cercare di penetrare fino in fondo, proprio per realizzarli, l'animo e la volontà del legislatore.

Per quanto riguarda il mio Gruppo, ribadisco la volontà di non perdere di vista questo tema e, anche nell'attesa delle conclusioni (che di nuovo vorrei sollecitare rapide) della commissione ministeriale, auspico che si continui a porgere ad esso attenzione, proprio perchè sia dato il più pieno soddisfacimento dei diritti degli interessati.

P R E S I D E N T E . Saranno ora svolte congiuntamente le interrogazioni 3 - 00925, 3 - 00929 e 3 - 00939, tutte concernenti lo stesso argomento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

G I O V A N N E T T I , P I N N A . — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Di fronte al nuovo e grave episodio che è costato la vita di due detenuti nel carcere di Badd'e Carros di Nuoro, gli interroganti chiedono di conoscere:

come si sono svolti i fatti e quali responsabilità emergono dalla loro dinamica;

come si spiega la detenzione di materiale esplosivo da parte di detenuti per i quali dovevano vigere misure di particolare sicurezza;

per quali motivi i due detenuti uccisi si trovavano nel settore di massima sicurezza;

come si giustifica, di fronte all'opinione pubblica della Sardegna ed alle reiterate denunce e segnalazioni, il nuovo e grave episodio che ha suscitato allarme ed indignazione;

che cosa si intende fare per far cessare la commistione tra detenuti caratterizzati come politici e detenuti comuni o collegati ad episodi di banditismo sardo.

(3 - 00925)

COCO, DE GIUSEPPE, ACCILI, AGRIMI, AMADEO, BAUSI, BEORCHIA, BEVILACQUA, BOGGIO, BUSSETI, CALARCO, CODAZZI Alessandra, COLOMBO Ambrogio, COLOMBO Vittorino (L.), COLOMBO Vittorino (V.), COSTA, D'AGOSTINI, DAL FALCO, D'AMELIO, DE CAROLIS, DEGOLA, DELLA PORTA, DEL NERO, DEL PONTE, DE ZAN, DI LEMBO, FALLUCCHI, FERRARA Nicola, FORNI, FRACASSI, GRANELLI, JERVOLINO RUSSO Rosa, LAVEZZARI, MARTINAZZOLI, MAZZA, MEZZAPESA, ORIANA, RIGGIO, SANTALCO, SAPORITO, SPEZIA, TAMBRONI ARMAROLI, TONUTTI, TRIGLIA, VITALONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nelle carceri — soprattutto in quelle di massima sicurezza — gli uomini dell'eversione armata stanno mettendo in esecuzione, con tutti i mezzi, un programma di violenze brutali e bestiali contro i loro compagni che si ravvedono e che collaborano con le forze dell'ordine;

che, all'esterno, si sta orchestrando una campagna rivolta ad ingannare l'opinione pubblica con una falsa rappresentazione di questi fatti, in particolare addebitando alle strutture delle carceri di massima sicurezza i fatti terribili che, invece, provocano la protesta e persistente determinazione criminale dei terroristi e le connivenze che costoro ancora riescono a trovare;

che tale campagna si prefigge lo scopo di smantellare le carceri di massima sicurezza;

che, se questo risultato fosse conseguito, sarebbe impossibile garantire la sicurezza e la vita dei terroristi pentiti dalle intimidazioni e dalle vendette atroci di coloro che persistono nella lotta armata,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro assumerà per garantire la sicurezza, l'incolumità ed il rispetto dell'umanità di tutti i detenuti e per colpire rapidamente tutte le eventuali connivenze che permettono l'esecuzione delle minacce e delle vendette dei terroristi.

(3 - 00929)

SPADACCIA, STNZANI GHEDINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere tutte le informazioni sul grave episodio avvenuto nel carcere di Badd'e Carros di Nuoro, sulle condizioni delle cosiddette carceri di sicurezza e sulla tutela dei detenuti che possano essere oggetto di vendette terroristiche o mafiose.

(3 - 00939)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

S P I N E L L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Gli elementi salienti derivanti dalle informazioni degli uffici e relativi alla rivolta posta in atto dai detenuti della casa circondariale di Nuoro possono così sintetizzarsi.

Verso le ore 7,45 del 27 ottobre 1980 alcuni detenuti, dopo aver segato le sbarre dei cancelli delle celle, riuscivano ad aprirne, con violenza, le porte in legno, approfittando del fatto che le medesime non erano chiuse a chiave, essendo in corso la distribuzione della colazione.

Un certo numero di detenuti usciva così improvvisamente nel corridoio della sezione, con il prevedibile intento di operare il sequestro degli agenti di custodia ivi in servizio.

I militari riuscivano a vanificare i propositi dei rivoltosi, ritirandosi al di là del can-

cello principale che immette nella sezione a maggior indice di sicurezza.

I detenuti liberavano quindi gli altri ristretti segando le sbarre delle celle, scardinando alcuni cancelli e porte e rompendo alcune strutture murarie facendo uso, a mò di ariete, di elementi dell'impianto di riscaldamento divelti con violenza dal loro sito.

La maggior parte dei ristretti nell'anzidetta sezione (75), guadagnava così il corridoio ed effettuava un barriccamento all'altezza del cancello principale suddetto.

Rimanevano nelle loro celle, poste al terzo piano dell'edificio penitenziario, i detenuti appartenenti all'eversione di estrema destra.

Il direttore dell'istituto e tutto il personale militare disponibile intervenivano immediatamente, insieme alle locali forze di polizia, tempestivamente avvertite e richieste.

Detto personale cercava di superare lo sbarramento realizzato dai reclusi, ma veniva respinto da un nutrito lancio di bombole di gas, utilizzate come ordigni incendiari.

Le forze dell'ordine reagivano con il lancio di candelotti lacrimogeni, ma l'azione veniva subito sospesa giacchè uno dei detenuti, gridando all'indirizzo del direttore, minacciava che se si fosse proseguito nel lancio di lacrimogeni sarebbero stati uccisi i detenuti di estrema destra; lo stesso detenuto chiedeva altresì di conferire con un magistrato e con alcuni avvocati.

Le autorità presenti — tra le quali un sostituto della procura della Repubblica di Nuoro — ritenevano opportuno sentire dai rivoltosi quali fossero i motivi della violenta protesta e si apprendeva così che questa era volta ad ottenere la chiusura del carcere dell'Asinara.

Quale condizione per la loro resa i rivoltosi chiedevano di essere immediatamente trasferiti in altri istituti di pena, con assoluta esclusione di quello testè menzionato, ed esigevano inoltre che si consentisse loro di trasmettere alla stampa un comunicato.

Dai continui contatti tra le autorità presenti sul posto e il Ministero si apprendeva tra l'altro che molto verosimilmente, a giu-

dicare dai violentissimi rumori che provenivano dalla sezione in rivolta, era da presumere l'assoluta — quanto meno temporanea — inagibilità.

Prendendo atto di ciò l'amministrazione concordava con l'avviso espresso dalle autorità presenti sul posto nel senso dell'assoluta ineluttabilità del trasferimento altrove dei detenuti anzidetti.

Evidentemente ciò veniva percepito dai rivoltosi, i quali, avendo potuto nel frattempo consegnare il loro comunicato ai due avvocati presenti ed avendo verosimilmente ritenuto che fossero venute ormai meno le ragioni della protesta, decidevano di desistere. La sezione veniva così evacuata.

L'ultimo ad uscirne era il noto detenuto Valerio Morucci, il quale consegnava al personale operante una caffettiera, il cui contenuto si accertava consistere in materiale esplosivo con un detonatore: una vera e propria bomba a mano, sia pure rudimentale.

Acceduti le autorità ed il personale militare nella sezione già teatro della rivolta, per tutti i rilievi del caso, si constatava l'esistenza di due cadaveri, identificati per i detenuti Biagio Jaquinta e Francesco Zarillo.

In esito a tale constatazione l'autorità giudiziaria disponeva che tutti i detenuti già ospitati nella sezione rimanessero nello stesso istituto per le successive incombenze istruttorie.

Nessuna notizia può essere fornita sulle eventuali responsabilità del personale civile e militare dell'istituto, l'operato del quale è oggetto di indagine e valutazione da parte delle autorità competenti. Parimenti oggetto di specifici accertamenti sono le eventuali responsabilità circa la detenzione, da parte dei rivoltosi, di materiale esplosivo. Si deve peraltro rilevare che materiale esplosivo sotto forma di polvere o di liquidi è facilmente trasferibile all'interno del carcere: nell'agosto, erano già stati individuati e sequestrati un detonatore in un pacchetto di sigarette, del tritolo dentro confezioni di bagno-schiuma e *shampoo* ed esplosivo al plastico in salsicce e in tubetti di conserva, a dimostrazione che appunto si tratta di materiale facilmente mimetizzabile.

L'esito di tali accertamenti, per quanto attiene alle responsabilità penali, non può che essere rimesso alle valutazioni dell'autorità giudiziaria.

In merito il procuratore generale della Repubblica di Cagliari, con fono dell'8 novembre 1980 ha comunicato quanto segue:

« Informasi che ispettore istituti prevenzione e pena adulti Sardegna habet riferito sui fatti relativamente alla sommossa avvenuta il 27 ottobre 1980 nella casa circondariale di Nuoro, sezione differenziata, con rapporto riservato n. 41 in data 31 ottobre 1980 diretto a ufficio III — direzione generale istituti prevenzione e pena, e che la direzione della casa circondariale di Nuoro habet parimenti riferito in pari data con rapporto n. 13749 diretto at ufficio segreteria — direzione generale istituti di prevenzione e pena. Est in corso trasmissione mia relazione sui fatti. Non possibile allo stato riferire circa eventuali responsabilità circa l'introduzione del materiale rinvenuto trattandosi di accertamenti in corso da parte della procura della Repubblica di Nuoro coperti dal segreto istruttorio ».

Le ragioni per le quali i due detenuti uccisi nel corso della rivolta si trovavano nella sezione a maggior indice di sicurezza sono le seguenti:

Iaquinta Biagio, condannato alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio a scopo di rapina, venne trasferito, nel marzo 1978, ad un istituto di massima sicurezza in quanto nel corso della sua detenzione, iniziata nel giugno del 1975, aveva manifestato una accentuata pericolosità penitenziaria, assumendo spesso una pessima condotta e subendo vari provvedimenti di natura disciplinare;

Zarillo Francesco, esponente della malavita partenopea, condannato a dodici anni di reclusione per reati comuni, nonchè giudicabile per altri, venne trasferito nel marzo 1978 alla sezione a maggior indice di sicurezza della casa circondariale di Nuoro, in quanto, in altri istituti di pena, oltre ad assumere una condotta generalmente pessima, aveva posto in essere aggressioni e violenze in danno di condetenuiti e di personale di custodia. Per lo Zarillo, inoltre,

con provvedimento del 23 ottobre 1980 era già stato disposto il trasferimento alla casa circondariale di Ascoli Piceno ed il relativo movimento si sarebbe dovuto effettuare entro pochi giorni.

Non risulta, allo stato e salvi gli sviluppi degli accertamenti in corso, che i due detenuti avessero in qualche modo collaborato con le forze di polizia.

Per quanto concerne la domanda sul « come si giustifichi di fronte all'opinione pubblica della Sardegna ed alle reiterate denunce e segnalazioni il nuovo e grave episodio » deve confermarsi che esso si inquadra nei propositi rivoltosi manifestati, attraverso vari segni, dai detenuti ristretti nelle sezioni di maggiore sicurezza. A tale riguardo occorre sottolineare che l'amministrazione penitenziaria, non appena ebbe modo di cogliere i sintomi premonitori dei gravi intenti, adottò tutte le misure precauzionali ritenute idonee e furono allertate sia le direzioni degli istituti di pena sia le forze di polizia.

Gli interventi spiegati possono così riassumersi: fonogramma n. 3647/434216 del 2 giugno 1980, diretto alle direzioni degli istituti con maggior indice di sicurezza e relativo alla necessità di intensificare le misure di vigilanza; fonogramma n. 4221/435046 del 25 giugno 1980, diretto a tutti gli ispettorati distrettuali degli istituti di prevenzione e pena per adulti e relativo alla necessità di vigilare sulla concreta adozione di misure di sicurezza; fonogramma n. 5767/437881 del 22 agosto 1980, diretto ai direttori degli istituti di massima sicurezza e relativo all'eventualità di tentativi di introduzione di sostanze esplosive; fonogramma n. 5819/437181 del 26 agosto 1980, con il quale si allertavano le direzioni in ordine alla possibilità di invio a detenuti a maggior indice di sicurezza di pacchi contenenti congegni esplosivi a strappo; fonogramma n. 5850/437181 del 28 agosto 1980, contenente indicazioni per ottenere la collaborazione di artificieri dell'Arma dei carabinieri per le operazioni di controllo dei pacchi diretti a detenuti pericolosi; fonogramma n. 5846/437217 del 28 agosto 1980, indirizzato ai direttori degli istituti di mag-

gior sicurezza, con il quale gli stessi erano invitati a disporre immediate perquisizioni generali finalizzate alla ricerca di esplosivi; fonogramma n. 5988/437546 del 5 settembre 1980, indirizzato ai medesimi destinatari dei precedenti e relativo alla necessità di perquisizioni generali con il concorso degli artificieri; fonogramma n. 6752/438264 del 29 settembre 1980, con il quale si allertavano tutti i direttori degli istituti di maggior sicurezza in ordine alla eventualità del verificarsi di episodi di violenza in concomitanza del successivo 2 ottobre; nota riservata n. 438273 del 30 settembre 1980, diretta al Ministero dell'interno - direzione generale della pubblica sicurezza e al comando generale dell'Arma dei carabinieri e relativa alla necessità di intensificare la sorveglianza esterna degli istituti di pena; fonogramma n. 7151/438666 del 9 ottobre 1980, indirizzato agli ispettori distrettuali e relativo alla necessità di intensificare la adozione delle misure di sicurezza; fonogramma n. 7167/438668 del 10 ottobre 1980, diretto alle direzioni degli istituti di massima sicurezza ed avente il medesimo oggetto del precedente.

Difficoltà operative rappresentate dall'Arma dei carabinieri non consentirono poi di operare, in previsione del ventilato inizio di un programma di lotta, il precauzionale trasferimento di un numero apprezzabile di detenuti a maggior indice di pericolosità e ciò al fine di spezzare eventuali intese.

Tuttavia, il 29 settembre 1980, un certo numero di soggetti scelti tra quelli maggiormente pericolosi, vennero trasferiti nell'ambito dei vari istituti a maggior indice di sicurezza.

Per quanto, infine, attiene all'ultima parte dell'interrogazione dei senatori Giovannetti e Pinna, vi è da aggiungere che la destinazione dei detenuti nelle sezioni a maggior indice di sicurezza è sempre avvenuta sulla base del solo connotato della pericolosità, sia sotto lo specifico profilo penitenziario, sia sotto quello della possibilità di appoggi esterni, prescindendosi — di per sé — dalla eventuale caratterizzazione politica. Di

questa, peraltro, e nei limiti delle strutture, hanno tenuto conto le direzioni degli istituti, al fine di evitare pregiudizievoli commistioni.

Recentemente, con l'apertura di due nuovi istituti (Palmi ed Ascoli Piceno) si è tentato l'esperimento della netta separazione tra detenuti di un determinato segno politico e detenuti non politicamente qualificati.

La soluzione della questione non è agevole per le complesse implicazioni che essa comporta e sulla scelta da privilegiare influirà l'approfondito esame dell'esperimento in corso.

In ordine alle premesse poste alla base dell'interrogazione dei senatori Coco ed altri, ed in particolare all'affermata esistenza di un programma di violenza messo in esecuzione dagli uomini dell'eversione armata in danno di terroristi ravveduti e disposti alla collaborazione, si precisa che è stata posta ogni più scrupolosa attenzione per prevedere e vanificare qualsiasi attentato all'incolumità fisica dei cosiddetti « brigatisti pentiti ».

Tali ultimi detenuti non sono ristretti negli istituti previsti dal decreto ministeriale 4 maggio 1977, le cosiddette « carceri di massima sicurezza », bensì in apposite ristrutturare sezioni di istituti di pena ordinari, in cui vigono particolari norme di sicurezza e precauzionali, finalizzate appunto alla protezione dei detenuti colà ospitati.

La destinazione dei soggetti in tali sezioni è avvenuta ed avviene con la massima tempestività, su segnalazione soprattutto delle autorità giudiziarie competenti per il procedimento.

Nella materia, l'amministrazione penitenziaria, pur tra le difficoltà operative di diverso ordine, derivanti dallo stato delle strutture fisiche, dalla carenza di personale civile e militare e dal rilevantissimo aumento della popolazione detenuta, ha dato — e si ripromette di continuare a dare — pronta ed efficace risposta a tutte le situazioni venutesi a creare in passato o che si dovessero presentare in avvenire.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

(Segue SPINELLI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia). La validità di quanto detto non viene infirmata dai gravissimi fatti verificatisi nel corso della rivolta posta in atto dai detenuti ristretti nella casa circondariale di Nuoro, non risultando — allo stato e salvi gli sviluppi degli accertamenti in corso — che i detenuti Biagio Iaquina e Francesco Zarillo, barbaramente assassinati, avessero in qualche modo collaborato con le forze di polizia.

Per quanto concerne infine i provvedimenti idonei a « garantire la sicurezza ed il rispetto della umanità di tutti i detenuti » e a « colpire rapidamente tutte le eventuali connivenze che permettono l'esecuzione delle minacce e delle vendette dei terroristi », si rileva che il Ministero ha compiuto quanto era nelle sue possibilità per far sì che i soggetti ritenuti abbisognevole di particolari attenzioni custodiali fossero adeguatamente sorvegliati, al fine di assicurarne la massima sicurezza, nel rispetto dei valori della persona.

È innegabile che la riforma dell'ordinamento penitenziario abbia dotato l'Italia di un sistema normativo per l'organizzazione della vita nelle carceri tra i più progrediti ed umani rispetto alle complesse funzioni della pena. Tuttavia, pur non potendosi sottovalutare i risultati già raggiunti in un momento particolarmente difficile per la vita del paese, non si può non riconoscere che alcune carenze tuttora sussistono.

Rimedio essenziale rimane il problema di deflazionare la popolazione carceraria; di qui la necessità di approvazione di provvedimenti già all'esame del Parlamento, in maniera che le pene detentive siano riservate effettivamente ai reati più gravi.

Impegno del Governo, secondo quanto già enunciato anche dal Presidente del Consiglio, è di procedere al completo adeguamento delle strutture fisiche e del personale impiegato affinché il nuovo ordinamento pos-

sa concretamente dispiegarsi in tutto il suo significato — e qui si inserisce anche la questione della riforma degli agenti di custodia, che molte volte sono vittime di situazioni incresciose di questo genere — secondo un programma globale concepito in funzione di un fine unitario e attuato con una serie articolata di misure, dirette in primo luogo a migliorare le condizioni di vita dei reclusi e volte poi, in una prospettiva più generale, a rimuovere le carenze di diverso ordine che ancora permangono nel sistema penitenziario.

Per completezza di informazione sintetizzo i vari interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni per l'attuazione dei programmi di miglioramento delle strutture edilizie penitenziarie.

Il primo apprezzabile intervento, nel settore in questione, fu quello realizzato con la legge 12 dicembre 1971, n. 1133, che stanziò 100 miliardi, da impiegare in sei anni in un programma di costruzioni, completamento, adattamento e permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena. Per la prosecuzione di quello stesso complesso di iniziative, la legge 1° luglio 1977, n. 404, aumentò lo stanziamento di altri 400 miliardi, da erogarsi negli anni dal 1977 al 1982.

Con la legge finanziaria 24 aprile 1980, n. 146, (articolo 25) venne autorizzata in attuazione del programma originario l'ulteriore spesa di 150 miliardi da impiegare nel biennio 1981-82.

Con l'insieme di tali stanziamenti sono stati realizzati 75 nuovi istituti penitenziari, nonchè opere di rifacimento e miglioramento in altri 3 istituti.

Nel disegno di legge finanziaria per il 1981, che andrà presto all'esame del Parlamento, l'autorizzazione di spesa per lire 150 miliardi, contenuto nell'articolo 25 della legge finanziaria per il 1980, viene elevata a 1.200 miliardi. L'obiettivo che si intende rag-

giungere con tale notevolissimo incremento delle disponibilità finanziarie è quello del totale risanamento del settore. L'attività dell'amministrazione penitenziaria avrà infatti un campo d'azione assai più ampio di quello avutosi negli ultimi anni: accanto al completamento del programma avviato a seguito delle leggi del 1971 e del 1974, si realizzerà la costruzione di 43 nuovi istituti, la ristrutturazione di altri 35, la costruzione di 3 case di reclusione, di sezioni di semilibertà, di 7 nuovi uffici giudiziari minorili, di 7 istituti di osservazione femminile per minorenni. La costruzione e ristrutturazione di caserme per gli agenti di custodia con una ricettività di almeno 6.000 posti, il trasferimento degli istituti penitenziari da Venezia a Mestre.

Ritengo, in conclusione, che l'episodio grave di Nuoro si inserisca nel clima di violenza, non facilmente dominabile ma comunque sufficientemente controllato, che si è instaurato anche negli istituti di prevenzione e pena; probabilmente l'episodio di Nuoro è espressione di un ennesimo tentativo, da parte del nucleo storico dell'eversione, delle Brigate rosse e di Prima linea, di manifestare la propria presenza e persistenza nel disegno eversivo, forse anche a causa dei successi che sono stati ottenuti all'esterno delle carceri nella lotta al terrorismo.

P R E S I D E N T E . Avverto che al senatore Giovannetti, assente per motivi di forza maggiore, sarà trasmesso il testo della risposta del Sottosegretario.

C O C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O C O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, della risposta fornita dal Governo ci consideriamo soddisfatti, apprezzando quanto esso ha fatto e continuando a fare nel campo certamente molto difficile e molto delicato della istituzione, come si dice ora, penitenziaria.

Giustamente, diceva il Sottosegretario, il Parlamento ha varato una riforma dell'ordinamento penitenziario, una delle più avanzate che esistano in Europa e forse nel mon-

do, in ossequio e in obbedienza al precetto costituzionale che prescrive l'obbligo che le pene debbono tendere al recupero sociale del condannato; e diceva ancora giustamente il Sottosegretario che questa è anzitutto una riforma che, per l'arditezza e la nobiltà dello scopo che si prefiggeva, per la novità che rappresentava, certamente avrebbe fatto prevedere dei contraccolpi notevoli, perchè quanto più una riforma è ardita e difficile, quanto meno le strutture sono adeguate agli scopi, tanto più si possono prevedere delle conseguenze negative inevitabili. E questa riforma è stata attuata nel periodo forse più difficile di lotta contro la criminalità, il terrorismo e l'eversione. Però è bene che il Parlamento e il Governo non si siano fatti condizionare da queste difficoltà per rinunciare agli scopi della riforma, ma insistano su quegli scopi, pur modificando e migliorando continuamente le strutture, aumentando le disponibilità finanziarie, rinnovando il personale. E io ricordo che nel dibattito sulla relazione annuale per il programma della giustizia si è ampiamente trattato del rinnovamento del personale carcerario perchè fosse meglio adeguato ai difficili compiti che la riforma gli assegnava.

Per quanto riguarda in particolare i fatti di Nuoro, il Sottosegretario dice che non si hanno ancora le prove che i due detenuti così barbaramente assassinati avessero collaborato con la giustizia e con la polizia e che quindi si sia trattato di una vendetta organizzata da parte dei terroristi che insistono nel loro protervo programma di distruzione dello Stato...

S P I N E L L I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. O di altri detenuti.

C O C Oo di altri detenuti contro di loro. Però certamente il problema della sicurezza dei cosiddetti terroristi pentiti rimane. È un problema importante, grave, del quale però debbo dare atto che il Governo si fa carico adeguatamente. È un problema direi fondamentale, e mi fa piacere apprendere che il Ministero provvede tempestivamente, evidentemente con la tempestività

che si può avere in questi casi, ad allontanare questi cosiddetti terroristi pentiti dalle carceri comuni o dalle carceri di maggiore sicurezza, ove là si trovino, ed a metterli (per meglio poterli proteggere) in sezioni speciali di determinate carceri.

L'interrogazione però costituiva una presa di posizione, non dico del Gruppo democristiano, ma dei moltissimi senatori democristiani che l'hanno sottoscritta, sulle carceri di massima sicurezza che certamente non possono fare piacere a nessuno, ma sono e restano una necessità indilazionabile nella lotta contro l'eversione armata. E questa interrogazione voleva rappresentare anche una presa di posizione nei confronti di un certo movimento di opinione contro queste carceri di massima sicurezza; movimento di opinione che si basa su motivi umanitari che noi pure condividiamo. Ma oggi, come ha fatto certa stampa, si vuole trarre occasione da certi episodi violenti e terribili che turbano l'opinione pubblica e tutte le persone che hanno un minimo di sensibilità, come i fatti che avvennero nelle carceri di Nuoro, per desumere dalla esistenza di questi fatti che le carceri di massima sicurezza sono luoghi di barbarie contrari ai principi umanitari della nostra Costituzione e del nostro Stato e che perciò comunque queste carceri di massima sicurezza si debbono abolire. Noi a ciò siamo contrari, pur confermando — l'abbiamo detto nell'interrogazione — che la tutela dell'umanità dei detenuti sia un dato prioritario dell'istituzione carceraria, perchè almeno per ora (speriamo per non molto tempo) le carceri di massima sicurezza sono una necessità, non di particolare rigore nei confronti di certi detenuti, perchè non vogliamo rigore oltre quello che prevede la legge, ma appunto di garanzia per la sicurezza di coloro che magari hanno un programma di collaborazione con la polizia ma non sono stati ancora trasportati nelle sezioni speciali delle carceri normali, dove vengono invece, come ci ha detto il rappresentante del Governo, mandati quelli che già hanno, per così dire, una etichetta di terroristi pentiti e contro i quali, più sollecitamente dell'intervento del Governo, si potrebbe avere un intervento di vendetta o terrorizzante da parte degli altri.

Quindi, pur ribadendo questa posizione che costituiva il senso politico della nostra interrogazione, mi ritengo pienamente soddisfatto della risposta del Sottosegretario. Debbo esprimere un apprezzamento per quello che il Ministero e il Ministro personalmente hanno fatto e per la tempestività con la quale hanno reagito ai terribili fatti della Sardegna. E, per quanto è di nostra competenza, sollecito il Governo a continuare in questa direttiva politica.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Sono soddisfatto per quanto riguarda la scrupolosa ricostruzione della dinamica dei fatti di Badd'e Carros, allarmanti soprattutto per la presenza di esplosivo oltre che per l'esito mortale per due detenuti. Sono soddisfatto, con riserva di valutazione dei fatti, per quanto riguarda la tutela dei cosiddetti terroristi pentiti; meno soddisfatto sulle valutazioni più generali che erano state richieste sulle cosiddette carceri di sicurezza.

Vorrei qui ricordare la dinamica che portò alla costituzione di queste carceri di sicurezza e di queste sezioni speciali di sicurezza nelle carceri ordinarie. In realtà esse furono istituite perchè le carceri italiane non erano più tali da garantire la sicurezza e alla collettività e ai detenuti; alla collettività per le fughe che si erano moltiplicate e ai detenuti per le rivolte, all'interno delle quali potevano lasciare la vita, o per le condizioni di vita interna nelle carceri, spesso affidate alla direzione effettiva delle mafie interne. Perciò molti potevano essere esposti a delitti o a ritorsioni di carattere criminale.

Più volte, dopo l'istituzione di queste carceri, sia dal precedente ministro Morlino, sia dal ministro che ebbe la responsabilità dell'istituzione di queste carceri, Bonifacio, fu chiarito — e credo che questo sia l'elemento centrale della discussione che abbiamo sottoposto alla valutazione del Ministero di grazia e giustizia — che carcere di sicurezza significa un carcere che ha un trattamen-

to speciale per quanto riguarda soltanto la sorveglianza esterna, in modo da salvaguardare la collettività dai pericoli di fuga e i detenuti dai pericoli di ritorsioni criminali o di rivolte; ma non poteva e non può significare una sospensione, per i detenuti di queste carceri, delle norme della legge penitenziaria che vale per tutti. Allora delle due l'una: o si ritiene che queste norme non sono valide almeno per alcune categorie di detenuti — e allora chi lo ritiene, collega Coco, ha il dovere di assumersene la responsabilità e di presentare in questo Parlamento progetti di legge che sospendano o modifichino quella riforma — oppure si ritiene che invece quelle norme debbano essere attuate, e allora ci si deve preoccupare della loro attuazione nei confronti di tutti. Non è consentito — questa è l'immoralità della nostra vita politica — di poter sostenere contemporaneamente l'una e l'altra tesi, cioè dire che la riforma va bene ma poi avallare una interpretazione delle carceri di sicurezza che è in contrasto con quella che i due ministri della giustizia democristiani hanno sostenuto.

Devo dire che da questo punto di vista l'ex sottosegretario Costa ha detto cose che tendono a denunciare come esistente questa interpretazione di sospensione, per questi detenuti, delle garanzie della riforma penitenziaria. Credo quindi che questo pericolo in realtà ci sia e che vada stroncato. Ma sul problema più generale della sicurezza, queste carceri nascevano da che cosa? Da una situazione di insicurezza del nostro sistema penitenziario nel suo complesso. Nel 1977 sono stato protagonista di un tentativo di dialogo con il Governo Andreotti di allora, e debbo dire che fu dimostrata sensibilità dal presidente del consiglio Andreotti e altrettanta insensibilità dal ministro Bonifacio, che stava invece preparando la strada alle carceri di sicurezza. Feci un digiuno di circa 70 giorni chiedendo questa cosa apparentemente secondaria per l'attenzione della classe politica italiana, che è la riforma del corpo degli agenti di custodia. O assicurremo sicurezza alle carceri ordinarie, o saremo costretti a inventare sempre nuove categorie di carceri speciali e di sezioni di sicu-

rezza, perchè c'è il carcere di sicurezza per i terroristi i quali devono essere separati dai delinquenti comuni; quindi ci sarà per i delinquenti comuni, mafiosi o particolarmente pericolosi, un altro carcere di sicurezza; poi dovremo farne un altro per i terroristi pentiti e di carcere di sicurezza in carcere di sicurezza non so dove arriveremo.

Il problema è di restituire sicurezza nell'osservanza dei principi e delle norme di una legge che valga per tutti o, se si ritiene che debba prevedere categorie speciali di trattamento, ciò deve essere precisato nella legge e nel regolamento. Infatti, la certezza del diritto è garanzia e per gli operatori e per i detenuti e per la collettività. Ciò che non è consentito è la vacanza del diritto; ciò che non è consentito più oltre è lasciare la situazione penitenziaria italiana nella condizione di carenza, di ritardo legislativo per cui oggi abbiamo un corpo di agenti di custodia che non è più in grado di far fronte non solo ai compiti che la riforma gli assegna, ma ai compiti che gli assegna la reale situazione penitenziaria del nostro paese che poi è il riflesso della situazione sociale da una parte e legislativa dall'altra.

Questa riforma ritarda da 4-5 anni e l'ultimo, l'ennesimo programma di Governo l'ha iscritta all'ordine del giorno per i prossimi mesi: questo è il vero problema urgente. Infatti dobbiamo ricostruire, anche stabilendo nuove possibilità di accesso al difficile compito di agente penitenziario, riqualificando questo compito, le strutture che devono presiedere alla sorveglianza e alla tutela (perchè — insisto molto — la sicurezza riguarda la collettività, ma riguarda anche la vita dei detenuti tragicamente messa in pericolo e concretamente attentata nella rivolta di Badd'e Carros).

Il problema fondamentale è questo; non possiamo sfuggire al problema reale che è quello della sicurezza di tutto il nostro sistema penitenziario, inventando sempre nuove carceri di sicurezza che ci creeranno nuovi problemi e ci daranno l'illusione di poterli risolvere, mentre in realtà creeremo zone di vacanza del diritto, di vacanza di quella certezza del diritto che è garanzia

181ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 NOVEMBRE 1980

per tutti: per la collettività, per i singoli cittadini e anche per quei cittadini che sono detenuti.

P R E S I D E N T E . Passiamo alle interrogazioni 3-00897 e 3-00937 che, vedendo sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

VALENZA, CANETTI, MAFFIOLETTI, FERRARA Maurizio, **PROCACCI, URBANI, VALORI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che alcuni grandi gruppi editoriali-finanziari hanno proceduto al collegamento delle proprie emittenti televisive, al fine di costituire catene oligopolistiche alternative al servizio pubblico radiotelevisivo, violando così ogni legge vigente e la sentenza n. 202 del 1976 della Corte costituzionale, che ha ammesso soltanto l'esercizio regolamentato dell'emittenza privata in ambito locale: i suddetti gruppi (in primo luogo quello Rizzoli) sarebbero pronti a trasmettere telegiornali a diffusione simultanea sull'intero territorio nazionale;

quali misure immediate intende assumere per impedire tale illegale appropriazione dell'etere che sconvolgerebbe l'assetto istituzionale del sistema radiotelevisivo voluto dalla riforma e confermato dalla Corte costituzionale;

in che modo intende contribuire al potenziamento e allo sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo i piani elaborati dal consiglio di amministrazione della RAI e gli indirizzi della Commissione parlamentare;

quali sono i motivi per cui il Governo non ha ancora presentato, nonostante i reiterati annunci, un proprio disegno di legge per la regolamentazione dell'emittenza privata in ambito locale.

(3 - 00897)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* — Per avere tutte le informazioni neces-

sarie sulla catena televisiva di Rizzoli denominata 5° canale, sulle altre catene di emittenti televisive diffuse sul territorio nazionale già operanti e sul divieto opposto alla catena televisiva del 5° canale di mandare in onda un unico telegiornale, nonchè sui propositi del Governo in ordine alla regolamentazione delle televisioni private.

In particolare, a questo fine si chiede di conoscere se il Governo non ritenga superati, in seguito alle ripetute violazioni della legge di riforma da parte della RAI-TV e dei suoi organi di informazione, gli indirizzi contenuti nella nota sentenza della Corte costituzionale a cui si ispira la legge di riforma ed a cui dovrebbe ispirarsi anche la legge di regolamentazione delle emittenti private.

Si chiede, inoltre, di conoscere se, in conseguenza di ciò, il Governo non ritenga di dover regolamentare l'intero settore e le comunicazioni di massa radiotelevisive, sia abbandonando e definitivamente eliminando ogni residuo di impostazione monopolistica del servizio pubblico, sia ricorrendo ad efficaci forme di legislazione « anti-trust » per la regolamentazione dell'emittenza privata.

(3 - 00937)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

B O G I , sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Ancora nella prima metà dell'ultimo settembre notizie, ed anche pubblicità, sulla stampa periodica e quotidiana facevano riferimento all'intenzione di alcune società di costituire reti di diffusione televisiva che, utilizzando appositi collegamenti, riuscissero a coprire con programmi larga parte del territorio nazionale.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenne che tali eventuali iniziative sarebbero state in contrasto con la normativa legislativa vigente e con i principi sanciti dalla Corte costituzionale in materia di emittenti private, la quale riconosce il diritto di iniziativa privata nelle emissioni per etere, ma lo vincola all'ambito locale.

Il 27 settembre di quest'anno, quindi, con messaggio telex di servizio disponeva che i CIRCOSTEL (Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche) effettuassero accurati accertamenti al fine di appurare l'esistenza o meno di situazioni del tipo di quelle segnalate dalla stampa per poter procedere, oltre alla diffida già inviata, ad applicare, se del caso, gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti di titolari di emittenti che dovessero rendersi responsabili delle lamentate irregolarità.

Successivamente, in data 14 ottobre, la stampa ha largamente diffuso la notizia di un'azione della concessionaria RAI presso il pretore di Roma il quale ha interdetto la diffusione di telegiornali in simultanea sull'intero territorio nazionale.

C'è da dire, tuttavia, che la stessa amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dispone di autonomi mezzi diretti a realizzare la disattivazione coatta dell'impianto in caso di violazione delle norme del codice postale. Alla consapevolezza del possesso di questi mezzi si riferiva il telex di servizio che citavo precedentemente.

Allo stato dei fatti, però, mancano le condizioni per un intervento del genere in quanto non risulta che sia stata attuata alcuna interconnessione per la trasmissione del noto telegiornale dell'editore Rizzoli, cui fa riferimento almeno una delle interrogazioni, o di altre iniziative similari.

Circa l'esigenza di disposizioni legislative che normalizzino l'emissione radiotelevisiva privata per etere, il Governo è consapevole della necessità e dell'urgenza. Il motivo fondamentale, di sostanza, è che è impossibile procedere al rilascio di licenze se non sulla base di un piano delle frequenze il quale consenta una ottimizzazione di uso delle risorse in radiofrequenze, che sono limitate.

La recente crisi di Governo, risoltasi che non è molto, ha interrotto il lavoro, peraltro avanzato, del Governo precedente per la stesura di un disegno di legge relativo all'emittenza privata. E in corso di ripresa il lavoro, si stanno raccogliendo dati indispensabili per le norme transitorie, in quanto fino ad ora non abbiamo elementi sicuri

su quante sono le emittenti in Italia, su quale banda di frequenza trasmettono, con quale potenza e con quale direzione. Appare quindi opportuno raccogliere questi dati indispensabili per il periodo transitorio, ma non solo per quello.

Il Governo è in grado, nel giro di pochissimi giorni, di comunicare le modalità che seguirà per raccogliere questi dati. Raccolti questi, il Governo sarà in grado di presentare il disegno di legge che — mi riferisco, nella fattispecie, all'interrogazione dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini — terrà conto della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 1976, che faceva esplicito riferimento all'esigenza di una normativa legislativa.

Per quanto riguarda le osservazioni contenute nell'interrogazione dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini, ossia se il Governo non ritenga decaduti i principi e gli indirizzi contenuti nella sentenza n. 225 della Corte costituzionale del 1974, dalla quale è in parte scaturita la legge n. 103 del 1975, il Governo non ritiene che questi indirizzi siano fallaci. Se qualche senatore o parlamentare ritiene che l'applicazione di questi indirizzi non sia congrua, il potere di intervento in materia spetta al Parlamento e non al Governo e, per rispetto delle specifiche competenze, in questo il Governo non interviene. Gli indirizzi in questione, che riguardavano l'indispensabilità del garantire il massimo di pluralità di presenze e quindi anche di contributi di pensiero o di informazione, facevano riferimento ad un dato al quale indirettamente prima mi riferivo, cioè alla consapevolezza che la disponibilità di radiofrequenze è sicuramente limitata oggi (avrà incrementi in un futuro che siamo in grado di prevedere anche con scadenze temporali ipotizzabili) e comunque lo resterà in futuro.

Per quanto riguarda il problema della normativa anti-trust, il Governo ricava l'esigenza dalla sentenza n. 202, che ipotizza la liceità dell'emissione dell'impresa privata per etere nella misura in cui non si figura rischio di oligopolio o di monopolio.

Per quanto riguarda, infine, il potenziamento e lo sviluppo del servizio pubblico ra-

diotelevisivo, come si chiede nell'interrogazione del senatore Valenza ed altri, il Ministro non ha da prendere altre iniziative, avendo approvato l'8 agosto 1980 il piano triennale di sviluppo ridottosi poi a piano biennale 1980-1981, con proiezione per il 1982, in quanto in questo piano, predisposto dalla RAI secondo le indicazioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e in conformità della legge n. 103 del 1975, ci si diffonde in maniera particolare e dispositiva sui meccanismi di sviluppo dell'emittenza pubblica radiotelevisiva in Italia intendendo portare la possibilità di utenza dell'emissione pubblica fino ai comuni con 1.000 abitanti per le reti prima e seconda.

Va ricordato che la percentuale di diffusione raggiunta alla fine del 1978 dalla rete uno era del 98,75 per cento e quella della seconda rete televisiva era del 96,99 per cento. Il raggiungimento, per queste due reti, dei comuni di 1.000 abitanti non può che comportare un aumento in percentuale inferiore all'unità.

FERRARA MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA MAURIZIO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, devo dichiararmi non soddisfatto della risposta che è stata data alla nostra interrogazione, non tanto perchè in tale risposta non sono contenuti elementi di informazione anche utili a sapersi (emanazione di circolari, diffide e altre cose di questo genere), quanto perchè da tutto il taglio della risposta che il Governo dà alla nostra interrogazione emerge ancora una volta che, di fronte a problemi del tipo di quello che noi, e non soltanto noi, abbiamo sollevato, il Governo continua a mantenersi — pur cambiando i Governi — su una linea di adattamento a una determinata situazione che si viene creando e tutt'al più di tallonamento più o meno da vicino dei fatti compiuti che si vanno determinando.

La sostanza della nostra critica e della nostra denuncia resta, da questo punto di vista, quella che con chiarezza è esposta nell'interrogazione: cioè una critica politica che si rivolge al Governo e all'attuale maggioranza. Il Governo sembra non tenere sufficientemente conto — neanche il Sottosegretario in quest'occasione ha dato garanzie — che su tutta questa questione, cioè la violazione della legge, la violazione della riserva alla concessionaria da parte dello Stato in materia di radiodiffusioni in ambito nazionale, da qualche anno non esiste una iniziativa del Governo. Iniziativa che pure era stata messa in cantiere nel 1978 con il progetto di legge Gullotti, all'epoca della cosiddetta maggioranza di solidarietà democratica. Il Governo non si rende conto che in assenza di una regolamentazione del vasto, complesso, articolato e non sempre chiaro mondo dell'emittenza privata è possibile che si determinino, anche contro le leggi esistenti che pure vanno rispettate, anche al di là di una regolamentazione speciale, situazioni profondamente anomale, come quelle che abbiamo indicato nella nostra interrogazione? Si va cioè delineando un vuoto legislativo che non può essere colmato, onorevole Sottosegretario, dalle diffide e dagli interventi anche dell'Avvocatura dello Stato in una causa accesa davanti al pretore di Roma. Manca quindi una linea politica chiara che scelga di difendere il monopolio inteso nel senso giusto: non come monopolio di una sola voce o al massimo di due, ma come strumentazione di una reale garanzia per il pluralismo ed il decentramento nel quadro di un regime misto delle informazioni radiotelevisive. Perciò, in assenza di una politica chiara in questa direzione, è evidente che certi fenomeni degenerativi di spinta verso l'oligopolio avvengano e ci trovino disarmati per quanto riguarda iniziative del Governo.

In sostanza il Sottosegretario non ci ha detto se il Governo abbia intenzione o meno di operare presto, proprio in rapporto a quanto sta succedendo, per una proposizione, o riproposizione, di una nuova legge sulla materia. Egli ha parlato di questioni che sono allo studio. Ma qui — e lei che

è un esperto in materia lo sa bene — di studi ne sono stati fatti tanti ed anche egregi. È invece il momento, di fronte all'iniziativa perversa di gruppi potenti che non sappiamo nemmeno se siano gruppi nazionali — si parla infatti di appoggi sulle 17 basi di trasmissione che servono a Radio Montecarlo — che il Governo assuma un atteggiamento netto, preciso, dinamico che non sia solo quello che emerge dalla, pur pregevole in sé, volenterosa esposizione del Sottosegretario che tuttavia, come dicevo all'inizio, non è che una esposizione di interventi a basso livello, ovvero a livello consentito da questa assenza volontaria del Governo nell'affrontare la questione su un livello più alto, conducendo quindi una battaglia politica reale nell'ambito della legge. E questo livello non lo si ottiene con le diffidine o richiamandosi agli esposti ed alle denunce della RAI-TV di fronte al pretore con una breve, sommaria ed anche ambigua comparso dell'Avvocatura dello Stato, ma con una iniziativa politica e di legge, richiamandosi ai principi che vanno rispettati della riforma e della sentenza della Corte costituzionale.

C'è poco da fare: se qui noi non interveniamo con la forza e chiarezza — e quando dico noi intendo il Governo e il Parlamento, perchè al Parlamento competono gli indirizzi ed al Governo compete far rispettare, anche con interventi amministrativi, le leggi vigenti — tra un anno ci troveremo a constatare la crescita di questo fenomeno perverso delle informazioni oligopolistiche e rischieremo di chiudere la stalla quando i buoi sono usciti.

È questo che desta la nostra preoccupazione. Anche perchè sentiamo trapelare, da interrogazioni e da interpellanze che vengono presentate da altre parti, che sotto la bandiera della « libertà di antenna » si nasconde talvolta non il giusto desiderio di veder rispettato il diritto-dovere all'impresa ed alla iniziativa privata anche in questo campo, ma, come appare chiaro anche dalle intenzioni del gruppo Rizzoli, il rischio che si abusi di questo « diritto di antenna », violando la legge e le stesse disposizioni della Corte costituzionale. Tradendo cioè, con i

sofismi di cui gli illustri giuristi che sono stati mobilitati a difesa della posizione della Rizzoli sono capaci, tutto il discorso su ciò che è locale e ciò che non è locale.

Crediamo quindi che il Governo debba dire una parola politica chiara, non burocratica, sul fatto che in Italia, nel quadro di un regime misto ed integrato tra radiodiffusioni ed emittenti televisive pubbliche e private, esiste una netta discriminante che non si può varcare, se non al prezzo di coartare la volontà del Parlamento e la sentenza della Corte costituzionale: cioè che l'iniziativa privata ha tutto il diritto di manifestarsi nell'ambito delle leggi nazionali vigenti, osservando quelle che prescrivono che sul piano della diffusione nazionale la riserva è data allo Stato e alla sua concessionaria e non alle private. Questo è il punto. Se da parte del Governo verrà con chiarezza la manifestazione della volontà politica di battersi per la legge non in una azione di contenimento e tallonamento di quanto vanno facendo gruppi consistenti, come quello Rizzoli; se viene manifestata la volontà di rilanciare tutta la tematica del pluralismo dell'informazione, che viene garantito proprio da quella brutta parola che è il « monopolio », che spesso viene presentato come un qualcosa che non è (la nostra opinione, e quella del legislatore, è che proprio da una garanzia pubblica dell'informazione possa venire, nel quadro di una concezione politica pluralistica e moderna, il reale decentramento, il reale collegamento tra pubblico e privato a livello locale), allora, tramite la gestione dell'informazione da parte della mano pubblica, si potrà avere la reale apertura dell'informazione.

Ciò non verrà certo dall'avvento, a livello nazionale, di una quarta rete diretta dai *managers* di « Radio Montecarlo » o di « Telealto milanese » o da chissà chi altro. A quel punto, se si vorrà intervenire, si innalzeranno altre bandiere in difesa del diritto privato. Diritto a che cosa? Qui non siamo di fronte al problema, che noi non invochiamo, di aprire un contenzioso ed una battaglia contro il diritto dei privati di fare le loro radio e televisioni. Sosteniamo che il Governo deve impegnarsi molto più

chiaramente sul piano politico di quanto non sia stato fatto qui oggi, sul terreno della difesa della legge, per l'applicazione coerente del principio fissato anche dalla Corte costituzionale, dando corpo a misure legislative e, se necessario, anche amministrative per impedire che questo « bubbone », che nasce da una situazione che non è lasciata scoperta per intenzione — me lo voglio augurare — ma solo per disattenzione, vada avanti e travolga quel tanto di informazione democratica che ancora resta nel nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Ho ascoltato con attenzione la risposta del Sottosegretario, soprattutto per quanto riguarda la conferma degli indirizzi contenuti nella famosa sentenza della Corte costituzionale, che poi è stata la premessa della cosiddetta legge di riforma della RAI-TV e che poi dovrebbe essere anche la premessa della tanto attesa e sempre rinviata — e non a caso — legge di regolamentazione della emittenza privata.

A proposito di questa conferma, credo che il Sottosegretario non possa ignorare — e certamente non ignora — che la sentenza della Corte costituzionale, che abolisce il monopolio della RAI-TV, collega Ferrara, nei confronti del quale stavamo raccogliendo le firme per un *referendum* abrogativo (non fu necessario proseguire nella raccolta perchè intervenne la Corte costituzionale a sanzionare la fine del monopolio), si basa su un assunto: che c'è un servizio pubblico di carattere nazionale — non più quindi un monopolio — e c'è poi libertà d'antenna riservata alla emittenza privata in un ambito locale.

Vorrei sottolineare questo fatto, cioè che l'ambito locale, per l'indirizzo contenuto nella famosa sentenza della Corte costituzionale, è legato all'esistenza di un servizio pubblico che deve corrispondere a determinati requisiti, che negli indirizzi della Corte costituzionale e nella sua sentenza (perchè

quella sentenza, abolendo il monopolio pubblico e aprendo la strada alla emittenza privata, in realtà sconvolgeva l'assetto che fino ad allora avevano avuto) erano: l'imparzialità e la completezza dell'informazione, la rappresentatività di tutti i diversi orientamenti, culturali, politici, religiosi esistenti nella società.

Io devo qui sottolineare con forza che questi requisiti non sono stati realizzati nè dalla legge di riforma che si proponeva realizzarli, nè dalla sua attuazione. E dobbiamo tener presente — su questo non si sfugge — che se questi requisiti verranno meno si aprirà la strada anche al superamento dell'ambito locale.

Per quali strade? Certamente questa situazione che si è determinata ha aperto la strada a interessi oligopolistici e privati. Per superare questo limite c'è la strada della Corte costituzionale. Ma sicuramente anche in Parlamento la battaglia sarà diversa da quella che avrebbe potuto essere con una diversa situazione del servizio pubblico, con una diversa riforma, con un diverso funzionamento del servizio pubblico; con un servizio pubblico che non avesse sequestrato l'informazione a fini di parte, di regime come a nostro avviso ha fatto.

Il collega Ferrara ha parlato di interessi oligopolistici di Rizzoli e va bene, di impostazioni presenti anche in altre interrogazioni presentate da altre parti politiche; l'unica altra parte politica sono io: non sono favorevole nè al sequestro dell'informazione da parte del servizio pubblico nè al sequestro dell'informazione da parte di interessi oligopolistici. Ma io non credo neppure che ci sia poi questo grande conflitto tra interessi pubblici rappresentati dal servizio pubblico o, come lo chiama il senatore Ferrara, dal monopolio pubblico della RAI-TV da una parte e interessi oligopolistici rappresentati nel caso specifico da Rizzoli. Mi esprimerò con una parola abusata ma ho avuto la sensazione di una sceneggiata, cioè che ci fosse una commedia a soggetto recitata da più parti che doveva portare, non al telegiornale di Maurizio Costanzo nel quale chi è dentro alle cose non credeva, perchè l'entità dei finanziamenti era irrisoria (e la per-

sona di Maurizio Costanzo, per quanto professionista valente, non bastava ad assicurare un telegiornale concorrenziale), ma in realtà ad una grossa operazione pubblicitaria per portare sulle emittenti di Rizzoli proventi della pubblicità privata. Si sapeva in anticipo che il telegiornale non sarebbe andato in onda, si spianava la strada, esaurita e consumata la sceneggiata, o la commedia a soggetto, al ricorso alla Corte costituzionale, eccetera. Viene da chiedersi se non c'è in realtà un'alleanza reale dietro queste commedie a soggetto, tra chi opera per asservire l'informazione attraverso il servizio pubblico e chi opera per asservirla attraverso l'oligopolio e che gli uni e gli altri non sono due partiti contrastanti, ma sono lo stesso partito.

Su questa strada approfondiremo il problema, ma ci sembra che ci sia un vuoto di volontà politica e credo che sia ipocrita, sbagliato pretendere di condurre questa battaglia fingendo di ignorare che l'ambito locale si regge su una certa concezione del servizio pubblico e che l'andare avanti del servizio pubblico, così come sta andando, contro gli indirizzi della riforma, contro gli indirizzi stabiliti dalla sentenza costituzionale, spiana la strada anche all'abbattimento dell'ambito locale.

Questo è il problema reale; chi finge di ignorarlo evidentemente o bara o non sa guardare la reale dinamica degli avvenimenti.

P R E S I D E N T E . Seguono infine le interrogazioni 3 - 00796 e 3 - 00799, la prima del senatore Mancino e l'altra del senatore Saporito e di altri senatori. Poichè si riferiscono allo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , segretario:

MANCINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, dopo la decisione del TAR del Lazio relativa all'aumento delle tariffe telefoniche, risponda al vero la notizia, apparsa su alcuni quotidiani, secondo la quale, agli utenti che volessero pagare con riferimento alle vecchie

tariffe, la SIP « taglierebbe i fili del telefono ».

Poichè le pronunce del TAR sono esecutive, a meno che, a seguito di gravame giurisdizionale, il Consiglio di Stato non ne sospenda interlocutoriamente gli effetti, l'interrogante rileva che la minacciata ritorsione da parte dei responsabili della SIP è contraria ai principi del nostro ordinamento.

I TAR, infatti, sono organi della giustizia amministrativa e non v'è eccezione di sorta che possa abilitare qualcuno — autorità amministrativa, politica o semplice cittadino — a farsi giustizia da sè.

(3 - 00796)

SAPORITO, FERRARA Nicola, COLELLA. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che la SIP ha chiuso l'esercizio 1979 con una perdita di 486 miliardi di lire e che la situazione finanziaria si presenta fortemente compromessa per l'ingente indebitamento contratto;

che la società, per effetto di tale situazione, ha ridotto drasticamente i propri investimenti, bloccando tutte le nuove commesse alle industrie fornitrici;

che di conseguenza queste ultime hanno richiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni per oltre 30.000 lavoratori, gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti urgenti il Governo ritiene di assumere per evitare che il settore delle telecomunicazioni piombi in una pericolosa crisi involutiva, aggravando una situazione generale già estremamente precaria, tenuto, peraltro, presente che il settore stesso non ha problemi recessivi di mercato e che, al contrario, è in tutto il mondo in una fase di vigorosa espansione;

l'impostazione generale data dai responsabili del gruppo STET per quanto riguarda la conduzione delle singole aziende del gruppo, tenuto presente che è opportuno che a ciascuna azienda sia assicurato uno sviluppo autonomo in armonia con le linee programmatiche della Finanziaria, ma con una propria individualità industriale, soprattutto

per quanto riguarda i mercati interni ed esteri non collegati alle aziende STET.

(3 - 00799)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

* **B O G I**, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. In relazione alle interrogazioni 3 - 00796 e 3 - 00799 si fa presente anzitutto che, in merito agli investimenti programmati per il settore telefonico, nel programma pluriennale della SIP presentato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel novembre 1979, sono stati preventivati investimenti nell'anno 1980 di lire 1.950 miliardi a prezzi 1979, corrispondenti a lire 2.250 miliardi a prezzi 1980 ed un incremento di 800.000 abbonati. Per il successivo biennio 1981-82 gli investimenti previsti ammontano a lire 3.900 miliardi complessivi, a prezzi 1979 (lire 1.950 miliardi all'anno) corrispondenti a lire 5.300 miliardi a prezzi presunti correnti (lire 2.500 miliardi nel 1981 e lire 2.800 miliardi nel 1982) con un incremento globale di 1.675.000 abbonati (nel 1981 il numero era di 825.000, nel 1982 è previsto di 850.000).

Tuttavia, attesa la situazione di squilibrio economico e di impossibilità di reperire i mezzi necessari a finanziare un programma delle dimensioni di quello presentato nel novembre scorso, la SIP dichiarava nel giugno scorso di essere costretta ad attuare un programma 1980 sensibilmente ridotto, sospendendo in pratica tutte le nuove iniziative di investimenti.

Gli investimenti dell'anno 1980 sarebbero stati, quindi, contenuti secondo stime della concessionaria, a circa 1.500 miliardi di lire, a prezzi 1980, riferentisi essenzialmente al completamento di lavori già iniziati e di ordinazioni e commesse già perfezionate.

Secondo quanto fatto presente dalla SIP, i criteri generali che ispiravano le realizzazioni da effettuare nell'anno sarebbero stati principalmente rivolti al completamento delle installazioni già iniziate o che comunque comportavano l'utilizzazione degli impianti esistenti.

Tali indirizzi d'azione della concessionaria, pur consentendo di soddisfare le esigenze più pressanti del momento, si discostavano — stante la volgente situazione gestionale — da quelli più immediatamente rivolti ad affrontare in una visione globale i molteplici problemi connessi allo sviluppo della telefonia in Italia.

La concessionaria stessa ha peraltro assicurato che, nella eventualità della sopravvenienza, nel corso dell'anno corrente, di interventi idonei ad avviare il riequilibrio della gestione — secondo le indicazioni deliberate dal CIPE — darà corso alla realizzazione integrale del programma di investimenti originario (e cioè, come dicevo prima, di 2.250 miliardi nel 1980).

Non è però da escludere che, essendo ormai prossima la fine dell'anno 1980, la piena realizzazione del programma anzidetto, ove si verifici l'accennata sopravvenienza, debba debordare nei prossimi mesi del 1981.

In proposito, va comunque rilevato che anche nel programma « ridotto » la SIP si prefiggeva un incremento di circa 750.000 abbonati nel 1980, con una riduzione — rispetto alle previsioni — meno che proporzionale rispetto alla riduzione degli investimenti.

È tuttavia alla luce di più ampie considerazioni ed in base ai risultati delle indagini sulla struttura delle tariffe e sull'articolazione dei costi condotta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonché delle valutazioni istruttorie condotte dalla commissione centrale prezzi nell'ambito della propria competenza, che possono essere ora esaminati gli indirizzi intesi al riequilibrio della gestione SIP.

Il sintomo di un certo deterioramento del margine economico della gestione della concessionaria è stato il decrescere dell'incidenza del gettito di autofinanziamento a fronte del volume globale degli impieghi.

Il diverso ritmo di crescita delle voci di costo e di ricavo ha innescato un rapido processo di erosione dell'autofinanziamento aziendale, risultato ampiamente inadeguato al fabbisogno per investimenti. Il che ha comportato un crescente ricorso al mercato creditizio per il finanziamento degli investi-

menti determinando, conseguentemente, una abnorme lievitazione degli oneri finanziari che ha concorso a compromettere gravemente l'equilibrio economico-gestionale.

Poichè uno degli elementi che contribuiscono all'autofinanziamento è costituito dal capitale sociale, la situazione di sottocapitalizzazione ha spinto la concessionaria SIP a ricercare nel ricorso all'indebitamento i mezzi finanziari necessari per far fronte ai programmi di sviluppo degli impianti e dei servizi.

A seguito delle iniziative messe a punto a livello di Governo, in accoglimento delle proposte avanzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dagli altri Ministeri cointeressati, si è provveduto ad una ricapitalizzazione della SIP di 800 miliardi attraverso un aumento di capitale della capogruppo STET per 1.060 miliardi.

Si rende, infatti, indispensabile il mantenimento di un adeguato rapporto fra l'ammontare del capitale sociale e quello delle immobilizzazioni tecniche conseguenti allo sviluppo degli impianti. Ma tale elemento correttivo è da ritenere uno degli strumenti idonei ad un parziale contributo di intervento, ma non l'unico a garantire il continuo equilibrio della situazione gestionale della concessionaria in rapporto all'andamento dei costi.

Altra fonte di riequilibrio è la prevista riduzione, dal 4,50 per cento allo 0,50 per cento, sugli introiti del canone di concessione dovuto dalla SIP allo Stato per gli anni 1980 e 1981, per la quale è stato predisposto lo schema del necessario provvedimento legislativo.

Non si può non disconoscere che l'adozione delle anzidette misure (ricapitalizzazione della società e riduzione del canone di concessione) non comporta il venir meno della necessità di ricorso alla manovra tariffaria, perchè non vi è dubbio che per assicurare l'equilibrio fra costi e ricavi in correlazione all'andamento dei costi di produzione del servizio, è necessario procedere in ogni caso a tempestivi aggiustamenti delle tariffe, certamente sulla base di rigorose istruttorie.

Non si può non sottolineare l'esigenza dell'adozione in tempi ristretti di siffatta scelta onde provvedere all'immediato avvio del

riequilibrio gestionale del settore telefonico, necessario a fronteggiare le indifferibili esigenze dei servizi, dal cui regolare sviluppo dipendono, tra l'altro, le attività delle numerose industrie del settore ed il mantenimento dei relativi livelli occupazionali.

Quindi in tale contesto il Governo, sulla base delle sue doverose specifiche competenze, intende adottare tutti i provvedimenti che consentano un riequilibrio del settore, ivi compreso un adeguamento delle tariffe telefoniche, in misura peraltro contenuta rispetto all'alto tasso di inflazione, evitando così di far gravare sull'intera comunità nazionale il costo di un servizio che, pur avendo una certa aliquota di contenuto sociale, ne ha anche un'altra di natura commerciale che va riportata a un corretto rapporto tra costi e ricavi.

Ciò, beninteso, nella salvaguardia — che in questi termini è certamente compatibile — dell'esigenza sociale di un'agevolata fruizione del servizio telefonico da parte dei cittadini con una minore capacità di spesa e da parte dell'utenza di rilevante interesse sociale.

Tale riassetto della gestione di esercizio consentirà che siano destinate adeguate risorse allo sviluppo dei servizi nei tempi previsti — sulla cui puntualità il Governo veglierà attivamente — così da pervenire al miglioramento qualitativo del servizio telefonico in tutto il paese e specie nelle zone isolate e depresse.

Questa risposta, che interviene in ritardo rispetto all'interrogazione del senatore Saporito, così come in ritardo giunge la risposta all'interrogazione del senatore Mancino, in definitiva può considerarsi attuale sulla scorta delle intenzioni del Governo e sui tempi del tentativo di risoluzione della crisi di gestione SIP; per quanto riguarda l'interrogazione del senatore Mancino, invece, il ritardo rende la risposta oggettivamente meno rilevante.

Nel caso particolare vale comunque la pena di dire che le notizie riferite da qualche organo di stampa rispetto all'intenzione della concessionaria SIP di interrompere il collegamento telefonico a quegli utenti che non avessero saldato il documento di pagamen-

to, cioè la bolletta, sulla base delle tariffe precedenti la sentenza del TAR del Lazio, risultano al Governo totalmente prive di fondamento relativamente sia a deliberazioni prese dagli organi responsabili della SIP, sia anche a comunicazioni che organi responsabili della SIP possano aver dato prima della deliberazione relativa.

Nel caso particolare poi è sopravvenuta, pubblicata ultimamente, la sentenza del Consiglio di Stato di sospensiva dell'esecuzione della predetta sentenza del TAR del Lazio, per cui le tariffe telefoniche sono tornate al regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 667.

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, devo dichiararmi soddisfatto della risposta data dal sottosegretario Bogi, concordando sulla non attualità della interrogazione. Questa mirava, infatti, principalmente, a sollecitare il Governo a tener conto dello stadio di passaggio che intercorreva dalla data di pubblicazione della sentenza del TAR e l'eventuale gravame, inevitabile, direi, che sarebbe stato interposto da parte della SIP.

Se è vero che le notizie apparse su alcuni quotidiani erano infondate e si sono dimostrate tali, tant'è che abbiamo avuto il caos di tutti i servizi telefonici per effetto della decisione del TAR e della conseguente riduzione del gettone telefonico, tuttavia a me pare che non ci sia stata da parte del Governo una prontezza di intervento, capace di far fronte a questo interregno tra la pubblicazione della sentenza del TAR che era esecutiva e la sospensiva concessa dal Consiglio di Stato, la quale si poteva avere soltanto su gravame in appello da parte della SIP.

Tanto rilevato, non avrei altro da aggiungere. Ringrazio il Sottosegretario per la risposta data, tempestiva, tenuto conto dei tempi che corrono: si può anche non rispondere. Giova ricordare che all'epoca, probabilmente anche per effetto della crisi del Governo Cossiga, non c'è stata possibilità di una risposta più tempestiva.

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario che è stato esauriente nella sua risposta, di cui mi dichiaro soddisfatto, relativa alla situazione della SIP.

Il rilievo stesso che il rappresentante del Governo ha riservato alla situazione patrimoniale e gestionale della società concessionaria del servizio non mi esime dal far presente che mi sarei aspettato una risposta più puntuale per quanto riguarda gli altri aspetti dell'interrogazione che io ed altri colleghi avevamo presentato. Sono le difficoltà di ordine tecnico-giuridico-istituzionale di definire i rapporti tra la finanziaria di settore dell'IRI, qual è la STET, l'ente di servizio, qual è la SIP e le aziende operative, come la Selenia ed altre, in riferimento all'attuale ordinamento, che fanno comprendere come il vigente sistema eserciti una grossa incidenza sul terreno economico e sociale.

Al riguardo mi sembrerebbe di non poca importanza l'iniziativa, che peraltro era stata sollecitata dall'interrogazione, di una messa a punto da parte del Governo di una serie di direttive rivolte a dare una maggiore spinta all'imprenditorialità delle imprese operative che in fondo — è bene sempre confermarlo — non sono dipendenti della SIP. La motivazione dell'interrogazione era la constatazione che la crisi dell'azienda concessionaria minacciava di riversarsi automaticamente sulle aziende operative. Ed allora perchè il Governo deve andare avanti a mantenere questa situazione di simbiosi nel gruppo tra il capogruppo finanziario, la società di concessione dei servizi e le aziende operative? Nell'attuale momento della nostra economia, data anche la situazione della nostra bilancia commerciale, con un *deficit* assai elevato negli ultimi mesi, bisogna tener conto, in sede di direttive che il Governo deve dare, della necessità di puntare ad uno spazio di autonomia imprenditoriale da parte di dette aziende. Infatti, se esse sono subordinate strettamente alla SIP, già uno stato di riduzione degli investimenti di questa (di cui parlava anche il Sottosegretario) ha immediato riflesso sulla produttività delle

aziende operative, con la minaccia continua sui livelli di occupazione in questo settore.

Questa era stata la preoccupazione che aveva spinto il sottoscritto e gli altri colleghi a presentare l'interrogazione. Alcuni settori delle aziende operative del gruppo STET hanno una produzione altamente sofisticata, i cosiddetti circuiti speciali (sappiamo tutti che si tratta di prodotti altamente competitivi anche con produzioni straniere di livello elevato): allora perchè queste aziende non devono percorrere e non devono essere incoraggiate a percorrere una strada di autonomia ricerca di una quota di mercato interno ed internazionale che le salvaguardi da momenti di recessione o, comunque, dai momenti di crisi in cui la concessionaria del servizio, la SIP, si può trovare, crisi che traumaticamente minaccia di riversarsi su altri settori?

Su questo non è stato detto niente, nemmeno nelle audizioni che si sono avute nella Commissione bicamerale per la riconversione industriale e le partecipazioni statali. Si va sempre seguendo la logica della simbiosi, anche nella definizione del settore manifatturiero individuato ai fini della determinazione del fabbisogno di investimento nel triennio 1980-82.

Ho la sensazione che, se si va avanti con questa logica, ossia di una stretta connessione tra la produzione delle aziende operative e le commesse (vale a dire che le aziende lavorano soltanto su commesse della SIP), non risolviamo il problema della imprenditorialità delle aziende medesime ed esponiamo in continuazione tanti lavoratori al pericolo della disoccupazione: il tutto per l'incapacità del Governo di dare idonee direttive in questa direzione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni è esaurito.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 706**

DAMAGIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMAGIO. A nome della 8ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: « Disciplina dei servizi aerei non di linea » (706), approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Damagio si intende accolta.

Convalida di elezioni a senatore

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Toscana: Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Bondi, Calamandrei, Chielli, Ciacci, Del Nero, Faedo, Gozzini, Lazzari, Marselli, Pacini, Petrilli, Pieralli, Procacci, Rosi, Signori, Tedesco Tatò Giglia, Terracini.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Proclamazione di senatore

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio residuo vacante nella Regione del Veneto, in seguito alla morte del senatore Luigi Carraro, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Emilio Neri.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Emilio Neri per la Regione del Veneto.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

MARSELLI, MILANI Giorgio, **BONDI, BOLLINI.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per evitare la chiusura degli stabilimenti DIAG di Massa Carrara e di Linate (Milano), che la direzione della « Montedison » ha, in data 6 novembre 1980, preannunciato di voler attuare, provocando 648 licenziamenti nello stabilimento di Massa ed ulteriori 268 licenziamenti a Milano-Linate.

(3 - 00936)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per avere tutte le informazioni necessarie sulla catena televisiva di Rizzoli denominata 5° canale, sulle altre catene di emittenti televisive diffuse sul territorio nazionale già operanti e sul divieto opposto alla catena televisiva del 5° canale di mandare in onda un unico telegiornale, nonché sui propositi del Governo in ordine alla regolamentazione delle televisioni private.

In particolare, a questo fine si chiede di conoscere se il Governo non ritenga superati, in seguito alle ripetute violazioni della legge di riforma da parte della RAI-TV e dei suoi organi di informazione, gli indirizzi contenuti nella nota sentenza della Corte costituzionale a cui si ispira la legge di riforma ed a cui dovrebbe ispirarsi anche la legge di regolamentazione delle emittenti private.

Si chiede, inoltre, di conoscere se, in conseguenza di ciò, il Governo non ritenga di

dover regolamentare l'intero settore e le comunicazioni di massa radiotelevisive, sia abbandonando e definitivamente eliminando ogni residuo di impostazione monopolistica del servizio pubblico, sia ricorrendo ad efficaci forme di legislazione « anti-trust » per la regolamentazione dell'emittenza privata. (*Svolta nel corso della seduta*)

(3 - 00937)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga — di fronte alla circolare n. 705833 del 7 marzo 1980, diramata dal suo Ministero in attuazione ed interpretazione della legge 1° agosto 1978, n. 436, ed alle ulteriori difficoltà e perplessità suscitate da tale interpretazione — che la legge 1° agosto 1978, n. 436, abbia determinato, anziché un chiarimento ed una semplificazione della questione che ne è oggetto, un ulteriore motivo di incertezza interpretativa, così come era stato pronosticato dai deputati radicali con il voto contrario espresso contro tale legge nella scorsa legislatura. (*Svolta nel corso della seduta*)

(3 - 00938)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere tutte le informazioni sul grave episodio avvenuto nel carcere di Badd'e Carros di Nuoro, sulle condizioni delle cosiddette carceri di sicurezza e sulla tutela dei detenuti che possano essere oggetto di vendette terroristiche o mafiose. (*Svolta nel corso della seduta*)

(3 - 00939)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere tutte le informazioni sugli attentati avvenuti nella notte tra il 10 e l'11 novembre 1980 a Napoli, nella zona dei Camaldoli, contro i tralicci per l'emissione del segnale delle radio private « Radio città », « Radio Beneluce », « Radio radicale » e « Radio Odeon », anche in relazione all'ipotesi ventilata da alcuni organi di stampa, secondo la quale gli attentati sarebbero stati una vendetta a sco-

po dimostrativo da parte della malavita organizzata e della camorra.

(3 - 00940)

FERRARA Maurizio, PERNA, TEDESCO TATÒ Giglia, COLAJANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde a verità la notizia, ampiamente riferita dalla stampa e dalla radiotelevisione, secondo la quale il procuratore della Repubblica di Roma avrebbe affermato che l'inchiesta giudiziaria sulla morte del giornalista Pecorelli sarebbe ferma ostandovi, a tutt'oggi, il segreto di Stato opposto alla cognizione di documenti, provenienti dal cesato SID, rinvenuti da due sostituti procuratori della Repubblica immediatamente dopo l'uccisione del Pecorelli nell'abitazione di lui.

(3 - 00941)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MONSELIATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se rispondono a verità e se sono noti al Ministro i seguenti fatti:

che, in data 13 febbraio 1980, i signori Grasso Antonio, D'Antico Cataldo, Leopizzi Silvio, Cataldi Erminio, Barone Antonio e Chetta Gianfranco, costituenti l'intero gruppo consiliare socialista nell'Amministrazione comunale di Parabita (Lecce), denunciarono alla Procura della Repubblica di Lecce la illegittima attività del consigliere comunale democristiano Luigi Russo che aveva intrapreso lavori di scavo, con asportazione di ingenti quantitativi di terreno vegetale, su aree destinate ad opere stradali nell'ambito di una lottizzazione convenzionata;

che, con successivo esposto integrativo in data 4 ottobre 1980, i sei consiglieri comunali socialisti precisarono i profili urbanistico-edilizi che rendevano illegittima l'attività del Russo e, pertanto, negativamente qualificavano l'omissione di ogni provvedimento da parte del sindaco democristiano, geometra Aldo Provenzano;

che la Procura della Repubblica di Lecce, mentre non ha adottato alcun provvedimento nei confronti del sindaco e del consigliere comunale democristiani, ha dato mandato alla Pretura di Gallipoli perchè procedesse con ordine di comparizione nei confronti dei sei consiglieri comunali socialisti, imputati del delitto di calunnia;

che, con esposto in data 14 dicembre 1979, il consigliere comunale di Parabita Luigi Cataldo, eletto nelle liste del PCI, chiedeva alla Procura della Repubblica di Lecce di indagare se, in ordine a determinate deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, potevano evidenziarsi estremi di rilevanza penale;

che il consigliere Cataldo, richiesto dal Consiglio comunale di Parabita, su incarico della Procura della Repubblica di Lecce, di precisare quali profili di rilevanza penale potessero sussistere nelle denunciate deliberazioni comunali, dichiarò che avrebbe fornito tali chiarimenti direttamente al magistrato inquirente ove da questi interrogato;

che per tale risposta il consigliere comunista è stato indiziato del delitto di reticenza;

che presso la Procura della Repubblica di Lecce pende, dal 1° dicembre 1977, indagine in istruttoria sommaria — processo numero 8422/77 — a carico di Cacciapaglia Giuseppe, già sindaco del comune di Parabita per oltre 13 anni, eletto nelle liste della Democrazia cristiana ed attualmente presidente della sezione decentrata di Lecce del comitato di controllo sugli atti degli enti locali;

che, sebbene i fatti denunciati fossero di gravità tale da indurre il magistrato inquirente ad incriminare per falsa testimonianza ed arrestare tal Antonio Puzzovio da Parabita, che rendeva testimonianza a favore del Cacciapaglia, a carico di questo non risulta a tutt'oggi formulata alcuna imputazione.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se, ove i fatti che precedono rispondano a verità, si ritiene di assumere qualche iniziativa per intervenire in una situazione che appare oggettivamente non conforme a criteri di imparzialità giudiziaria e che mortifica le iniziative di rappresentanti

dell'opposizione democratica tese a determinare chiarezza nell'attività amministrativa del comune di Parabita e sostanziale giustizia nell'amministrazione.

(4 - 01440)

CROLLALANZA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che, oltre 7 mesi fa, lo scrivente ha presentato un'interrogazione con richiesta di risposta scritta, pubblicata nel Resoconto ufficiale del Senato del 27 marzo 1980 con il n. 4 - 00937, rimasta finora senza risposta, sull'avvenuto appalto della costruzione del nuovo tracciato ferroviario Venafro-Rocca d'Evandro (che costituisce una delle varie rettifiche previste, fin dal 17 luglio 1969, dal consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed inclusa nel programma poliennale allora predisposto, in relazione al piano di un più agevole e rapido collegamento, attraverso Cassino, tra Roma e la Puglia), si chiede ancora una volta di conoscere se il Ministro non ritenga quanto mai necessario — stante anche la strozzatura esistente sull'unica linea ferroviaria che collega le due regioni, per la mancanza di rettifica e di doppio binario, nella tratta Foggia-Caserta — includere nel nuovo piano decennale delle ferrovie le ulteriori rettifiche ed i raccordi previsti dal suddetto piano del 1969, collegando in tal modo anche il capoluogo del Molise, tagliato ancora fuori dalle grandi linee di comunicazione.

(4 - 01441)

**CIPELLINI, SIGNORI, BARSACCHI, FER-
RALASCO, PITTELLA.** — *Al Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.* — Considerato:

che Roma ospiterà l'anno prossimo i secondi Giochi internazionali per handicappati, circostanza, questa, estremamente importante in quanto il 1981 è stato proclamato « Anno internazionale dell'handicappato »;

che, collateralmente alla parte puramente sportiva, si svolgerà anche un convegno medico-scientifico a carattere internazionale nel quale verranno rappresentate le esperienze delle nazioni di tutto il mondo per il recupero e l'inserimento degli handicappati,

gli interroganti chiedono di conoscere, ove nulla sia ancora stato programmato, se il Ministro non ritenga di dimostrare la propria sensibilità e partecipazione mediante l'emissione di una serie di francobolli dedicati all'avvenimento.

(4 - 01442)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al
Ministro delle finanze.* — Per sapere se e quando intenda adottare i necessari provvedimenti, già da lui annunciati, per l'abolizione della famosa tassa sulla libertà di coscienza introdotta con la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 108 del 1980, la quale, con un'interpretazione pedante e discutibile delle disposizioni vigenti, dopo 50 anni di prassi in senso contrario, ha disposto l'obbligo, per gli studenti che intendano chiedere l'esonero dalle lezioni di religione, di fare la richiesta su carta da bollo da lire 700.

Gli interroganti sottolineano l'urgenza del provvedimento, essendo l'anno scolastico già iniziato da due mesi e prescrivendo le norme vigenti che le domande di esonero siano presentate all'inizio dell'anno scolastico.

(4 - 01443)

PETRONIO. — *Al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali iniziative si intendano prendere per ovviare allo stato di disagio in cui versa la popolazione del comune di Ascea (Salerno) per effetto della persistente impossibilità di ricezione sia del 1° che del 2° canale TV.

(4 - 01444)

PETRONIO. — *Al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative concrete intenda prendere per superare le grosse difficoltà in cui si dibattono gli stabilimenti di Catanzaro e Vibo Valentia dell'« Italcementi » che, avendo necessità di potenziare e di ammodernare gli impianti, minaccia di chiudere gli stabilimenti stessi licenziando tutti i dipendenti, ulteriormente accentuando la situazione di disagio dell'economia calabrese, e di quella catanzarese in particolare.

(4 - 01445)

PETRONIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponde al vero:

che nel comune di Roccagloriosa (Salerno) esiste una ricevitoria composta da un monolocale vecchissimo, senza finestre e pavimento, più simile ad una caverna che ad un pubblico locale;

che, nonostante le ripetute richieste dell'Amministrazione comunale di Roccagloriosa, intese ad ottenere un adeguamento dei locali, nonché la creazione di un ufficio postale nella frazione Acquavena (dove risiedono circa 700 abitanti e che dista dal capoluogo 4 chilometri), nessuna iniziativa è stata presa da parte dei competenti uffici.

Ove quanto rappresentato dovesse essere confermato da apposita ispezione, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative urgenti si intendono prendere anche per alleviare i disagi di oltre 150 pensionati che, per riscuotere le proprie pensioni, sono costretti spesso a percorrere a piedi i succitati 4 chilometri, oppure a rivolgersi a compiacenti e non disinteressate persone munite di auto.

(4 - 01446)

Annunzio di ritiro di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'elenco di interpellanze ritirate dai presentatori.

PAL A, segretario:

n. 2 - 00056, dei senatori Malagodi e Fasino, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e dei trasporti;

n. 2 - 00146, dei senatori Malagodi e Fasino, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Annunzio di ritiro di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

PAL A, segretario:

n. 3 - 00820, dei senatori Malagodi e Fasino, ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 12 novembre 1980

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 12 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, per il disegno di legge:

Revisione delle aliquote in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e proroga delle agevolazioni tributarie (1162).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati PANI ed altri; MARZOTTO CAOTORTA ed altri; FERRARI ed altri; LOMBARDO ed altri. — Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi (1028) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LIBERTINI ed altri. — Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi (159).

2. Deputati ACCAME; MARZOTTO CAOTORTA ed altri. — Disciplina dei servizi aerei non di linea (706) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea